SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

244ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 APRILE 1978

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CATELLANI
e del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni . . . . . *Pag.* 10712

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 10712

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 10711

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 10712

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 10711

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 10711

Discussione:

« Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale » **(1008)** e « Norme per l'esercizio del credito navale e provvidenze a favore delle costruzioni navali » **(898)**, d'iniziativa del senatore Fossa e di altri senatori;
« Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978 » **(1007)**.
Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1008 e approvazione del disegno di legge n. 1007:

BASADONNA (*DN-CD*) . . . . . *Pag.* 10753
* COLOMBO, *ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile* 10744, 10749, 10752
FEDERICI (*PCI*) 10758
* FOSSA (*PSI*) 10757

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

GUSSO (*DC*) . . . . . *Pag.* 10748, 10760
* MELIS (*Sin. Ind.*) 10756
ROSA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 10744
TONUTTI (*DC*), *relatore* . . 10744, 10749, 70752

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste » **(1139):**

BALBO (*Misto-PLI*) 10766
BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* . 10720 e *passim*
COCO (*DC*) 10762
DE CAROLIS (*DC*), *relatore* . . . 10713 e *passim*
MAFFIOLETTI (*PCI*), *relatore* . . 10717 e *passim*
NENCIONI (*DN-CD*) . . . . . 10736 e *passim*
PISANÒ (*Misto-MSI-DN*) . . . *Pag.* 10740, 10743
SIGNORI (*PSI*) 10767
TEDESCO TATÒ Giglia (*PCI*) 10765

GRUPPI PARLAMENTARI

Elezione di segretario 10711

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 10771
Interrogazioni da svolgere in Commissione 10777
Ritiro di interrogazioni 10777

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDI' 14 APRILE 1978 10777

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di elezione di segretario di Gruppo parlamentare

P R E S I D E N T E . Il Gruppo comunista ha comunicato che, in data 12 aprile 1978, il Comitato direttivo del Gruppo ha eletto segretario il senatore Pieralli in sostituzione del senatore Cebrelli.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ALETTI, SEGNANA, GIACOMETTI, ROSSI Gian Pietro Emilio, RUFFINI, de' COCCI, BAUSI, ROSI, CODAZZI Alessandra, LOMBARDINI, ANDREATTA, GRASSINI e CARRARO. — « Modifiche e integrazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il mercato mobiliare e il trattamento fiscale dei titoli azionari » (1158);

MANNO e NENCIONI. — « Costituzione, presso i Compartimenti delle poste e telecomunicazioni, di albi ufficiali per impiegati in servizio straordinario a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 » (1159).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

ALBERTINI ed altri. — « Istituzione di un assegno vitalizio di benemerenza a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. » (1147), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

BASADONNA ed altri. — « Modifica dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, relativo alla concessione di contributi in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno » (1137), previ pareri della 6ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: PECORARO ed altri. — « Contributo per il funzionamento degli orti botanici e

dei musei delle scienze » (538), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge già assegnati a detta Commissione in sede referente:

« Modifica degli articoli 156 e 160 del codice della navigazione » (1006);

TONUTTI ed altri. — « Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 276, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, anche all'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 » (1050);

« Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 » (1089).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Aumento del contributo annuo a favore della Associazione della stampa estera in Italia » (582);

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputato PENNACCHINI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (1002) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Modifiche agli articoli 49, 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » (733);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1058);

« Modifica del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano » (1062) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Nuove modalità di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1107).

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 12 aprile 1978, sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Iannarone, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore La Valle (*Doc.* IV, n. 49); dal senatore Guarino, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Barbaro (*Doc.* IV, n. 50).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto per

lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori per l'esercizio 1976 (*Doc.* XV, n. 45).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste » (1139)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore De Carolis.

D E C A R O L I S , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, si è cercato, nel dibattito, di individuare quale fosse l'obiettivo del disegno di legge che abbiamo all'esame e si è voluto, da parte di qualcuno dei colleghi, cogliere una contraddizione tra le volontà manifestate dal Governo in sede di dichiarazioni scritte e in sede di dichiarazione orale del Presidente del Consiglio.

In realtà il Governo ha manifestato innanzitutto la volontà di modificare ed aggiornare le norme di legge, salvaguardando i diritti dei cittadini e la tutela della collettività, sull'esperienza di questo periodo di applicazione della legge 22 maggio 1975, numero 152, la cosiddetta legge Reale. Ha voluto anche riaffermare la volontà di evitare il *referendum*, non in modo surrettizio, ma cercando di recepire le più valide obiezioni degli stessi promotori del *referendum*. Ha voluto infine affermare la volontà di evitare un plebiscito a favore o contro l'ordine pubblico.

Tali volontà sono state esplicitate dal Presidente del Consiglio nella sua esposizione programmatica pronunciata quel tragico 16 marzo e non affidata alla lettura dei posteri, e quindi approvata non solo con corretta formalità costituzionale, come ha osservato il presidente Fanfani nella seduta di martedì 11, ma proprio perchè ascoltata dalla viva voce del Presidente del Consiglio dal Senato, che poi votò la fiducia, udite appunto le dichiarazioni del Governo. Ho avuto la cura di controllare il resoconto stenografico delle dichiarazioni pronunciate dal Presidente del Consiglio, e su questo tema egli ha espressamente detto: « Ci siamo soffermati nel programma a discutere dei *referendum*, tema delicato ma nel quale si muovevano due precise impostazioni: da un lato noi volevamo aggiornare queste norme di legge, salvaguardando i diritti dei cittadini ma certamente non compromettendo in modo assoluto — e sarebbe un folle chi pensasse diversamente — certe esigenze di fondo di tutela della società ». Continuava il Presidente del Consiglio: « Siamo impegnati non certo ad andare contro l'istituto del *referendum*, tanto è vero che anche sui quattro temi per i quali la Corte costituzionale non ha ammesso i *referendum* che erano stati richiesti siamo impegnati formalmente dinanzi al Parlamento a formulare rapidamente organiche proposte di modifica: mi riferisco al codice penale militare di pace, all'ordinamento giudiziario militare, ad alcune norme del codice penale che possono, attraverso delle novelle, essere mutate anche prima della riforma generale del codice ». Ed ancora: « Per quello che riguarda questa decisione concorde di cercare una soluzione nella maniera più limpida, cioè innovando in queste leggi ma in senso non surrettizio o semplicemente formalistico, abbiamo di mira anche un obiettivo di carattere politico che è inutile negare; a noi sembra che sarebbe molto grave se, nel momento in cui — e Dio sa quanto ce n'è bisogno! — le forze politiche sono impegnate in uno sforzo di convergenza qui in Parlamento per realizzare gli obiettivi comuni al fine di uscir fuori dall'emergenza, su temi così delicati come l'ordine pubblico si dovesse avere un comportamento differente da parte delle stesse forze politiche, oltretutto con un equivoco supplementare che credo andrebbe anche al di là della volontà dei promotori del *referendum*. Si verrebbe cioè a creare (mi riferisco qui alla

legge Reale) una sorta di plebiscito a favore o contro l'ordine pubblico che sarebbe, a mio avviso, veramente un gravissimo errore ».

Chiarezza quindi d'intenti, assenza di espedienti surrettizi, piena consapevolezza del Parlamento su tali temi del programma governativo, al momento stesso dell'espressione del voto di fiducia. Certo, sono state rivolte qui critiche alle modificazioni di carattere novellistico, ma non dobbiamo dimenticare l'emergenza del vivere quotidiano. La rapidità con la quale si evolvono la tecnica, il contenuto, le motivazioni della criminalità politica e comune impongono un'altrettanto rapida risposta del Parlamento.

Riconosco i lati negativi delle innovazioni frammentarie e certo preferirei le costruzioni sistematiche che sfidano i secoli, ma è una dura necessità adeguare norme penali e processuali alle esigenze della realtà criminale in rapidissima evoluzione. Le innovazioni frammentarie quindi non sono gradevoli, sono difficili, pongono problemi interpretativi e di applicazione, ma sono purtroppo necessarie. Qualcuno anzi ha colto in queste innovazioni alcune linee di tendenza che devono essere sviluppate e approfondite: nell'esame dell'articolo 414-*bis* sull'istigazione, del 416-*bis* sull'associazione per commettere anche un solo delitto, e, soprattutto, dell'articolo 416-*ter* per gli atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti in modo non equivoco a commettere uno dei delitti particolarmente gravi indicati dal disegno di legge, ci si è posti la domanda se ci si trovi di fronte ad un reato di sospetto. Ritengo che la risposta possa essere tranquillamente negativa. La formulazione della norma è chiara: atti obiettivamente rilevanti diretti in modo non equivoco. È quindi evidente che non si colpisce la pura intenzione; la verità è che esiste — ed è stato riconosciuto da più parti — una realtà criminale nuova che esce dagli schemi tradizionali. Vi sono delitti che richiedono tempi lunghi di preparazione, azioni complesse, composte da una pluralità di atti, fra di essi coordinati dalla non equivocità del fine, che possono svilupparsi fino ai margini del tentativo previsto dall'articolo 56, senza rivestirne tutte le caratteristiche. Pur tuttavia tali attività, globalmente considerate nella loro non equivoca finalizzazione, acquistano una obiettiva rilevanza penale.

La loro penalizzazione è una scelta di politica criminale che può avere anche motivi di parziale novità nel nostro ordinamento penale, ma che non è certo ingiustificata, perchè questi atti preparatori dimostrano l'esistenza di un concreto attentato ai beni giuridici protetti da quelle norme penali cui si referiscono, e che contengono specifiche previsioni di gravi fattispecie concrete e precisate in tutti i loro elemente soggettivi ed oggettivi.

La predisposizione delle armi, del luogo sicuro per trattenervi il sequestrato, la ricognizione dei luoghi ove si dovrebbe svolgere l'azione delittuosa, magari ripetuta, che non è certo una passeggiata turistica e innocente, sono atti preparatori del delitto di sequestro di persona che sono obiettivamente rilevanti, che sono finalizzati allo scopo anche se non sono idonei, singolarmente presi e privi della successiva fase esecutiva eventualmente interrotta, ad integrare il tentativo di sequestro di persona.

Ma non si potrà certo negare che essi attentano ad un bene giuridico protetto dalla norma penale. Siamo in una posizione diversa rispetto sia al tentativo sia al reato impossibile per inidoneità assoluta dell'azione previsto dall'articolo 49 del codice penale. Infatti, secondo questo articolo, l'azione è inidonea quando è assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso e, pur nell'acceso dibattito, in dottrina ed in giurisprudenza è largamente riconosciuto che il giudizio di idoneità è diverso secondo che si tratti di tentativo o di reato impossibile. Ma non vi è dubbio che il complesso di atti da me poco fa citati come esempio non sono certo assolutamente inadeguati ed inefficienti ai fini della possibile lesione del bene giuridicamente protetto e quindi non sono irrilevanti per l'ordinamento giuridico, anche se non hanno raggiunto l'idoneità richiesta per la punibilità a titolo di tentativo.

La nuova norma quindi non è neppure illegittima. D'altra parte i fatti che ne concre-

tizzano la fattispecie verranno accertati con un processo penale e pertanto con tutte le garanzie che questo comporta per l'imputato sia sotto il profilo dell'accertamento dell'elemento soggettivo, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'elemento oggettivo.

Agli stessi criteri di grande rigore nell'interesse del cittadino e di concreta finalizzazione a tutela decisa della collettività sono ispirate le nuove formulazioni di numerose norme proposte all'approvazione dell'Assemblea. Per quanto riguarda il tanto discusso articolo 53 del codice penale sull'uso legittimo delle armi, respingo con convinzione che nella nuova formulazione sia venuto meno il presupposto della costrizione o che addirittura si possa parificare il putativo con il reale. Rispetto all'avverbio « comunque », usato dall'articolo 14 della cosiddetta legge Reale, non è chi non veda l'obiettività dei seguenti elementi: prima di tutto l'uso del concetto « necessario al fine di impedire la consumazione di un delitto », ed in secondo luogo il riferimento oggettivo a quelle circostanze di tempo e di luogo che rendono concreto e che ancorano a parametri obiettivi l'uso necessario delle armi.

Così pure sono meglio precisate le circostanze di pericolo o di grave turbamento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica con il conseguente pericolo di danno a persone o a cose o il fondato timore di attentati a persone, edifici, impianti o servizi, per le perquisizioni nel corso di operazioni di polizia e sul posto di persone o del veicolo, al solo scopo di accertare l'eventuale possesso di armi, ordigni esplosivi o incendiari o di strumenti di effrazione. In tali casi, poichè non è possibile un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, le Commissioni hanno meglio precisato gli adempimenti successivi da compiersi, per il rispetto della norma costituzionale.

Analoghe e precise garanzie sono previste per il fermo giudiziario degli indiziati di reato.

Infondate — io credo — sono le preoccupazioni relative alla formulazione dell'articolo 21 per quanto riguarda la modifica della legge Scelba, soprattutto per quanto concerne i comportamenti che « esaltano, minacciano o usano la violenza quale metodo di lotta politica ovvero propugnano la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ovvero denigrano la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza ». Tali preoccupazioni si fonderebbero su una presunta genericità della fattispecie; ma esse vanno viste nel contesto di tutto l'articolo, che inizia con la premessa costituzionale: « Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (primo comma) della Costituzione »; vanno viste soprattutto nel secondo comma, laddove i comportamenti sono, per così dire, qualificati dal chiaro inciso: « richiamandosi all'ideologia o ai princìpi o agli obiettivi del fascismo o del nazismo », che finalizzano e chiariscono i comportamenti stessi, che peraltro sono indicati e meglio precisati e specificati rispetto alla precedente formulazione della legge 22 maggio 1975, n. 152.

I criteri di migliorare la legge nel senso di un rafforzamento delle garanzie della persona sono contenuti nella nuova formulazione della norma relativa all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, che prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria nel contraddittorio tra l'interessato e il pubblico ministero.

L'esigenza di tutela della collettività in questi momenti particolarmente gravi, ma sempre nel rispetto dei diritti degli interessati, appare evidente in alcune norme processuali, oltre in quelle che ho già citato, che riguardano le notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo, la dichiarazione di urgenza di processi relativi a reati particolarmente gravi, oltre a quelli nei quali è prossima a maturare la prescrizione o stanno per scadere i termini massimi della carcerazione preventiva, che vengono trattati anche nel periodo feriale, unitamente a quelli per i quali l'imputato o il difensore dichiarino di rinunciare alla sospensione dei termini.

Le norme relative ai processi riguardanti gli ufficiali o agenti di polizia, i militari in servizio di pubblica sicurezza o gli agenti di custodia, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, che prevedono la facoltà di avocazione del procuratore generale, ma nel

termine di trenta giorni dalla notizia dei fatti, e la non impugnabilità dell'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore, qualora questi non ritenga di accogliere la richiesta di non doversi procedere formulata dal pubblico ministero nei confronti dell'agente imputato, rappresentano, nella nuova formulazione (rispetto a quella della legge Reale), un giusto ed equilibrato contemperamento dell'esigenza di tutela dei cittadini e del rigoroso dovere del corretto uso delle armi da parte della forza pubblica con quella di non esporre gli appartenenti alle forze dell'ordine, attualmente impegnati in modo così duro e fino al sacrificio della vita in circostanze spesso difficili e che richiedono saldezza di nervi e rapidità di decisioni, a superficiali od infondate valutazioni del loro comportamento. Con il limite dell'eventuale incompatibilità, gli appartenenti alle forze dell'ordine saranno difesi dall'Avvocatura di Stato d'ufficio o, a loro scelta, da un difensore di fiducia.

In materia di libertà provvisoria, il testo proposto innova profondamente rispetto alla legge Reale, affermando il principio che all'imputato che si trova in stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria. Il sistema delle eccezioni e dei limiti all'esercizio di questa facoltà del giudice si ispira sempre alla duplice esigenza di tutela dei diritti del cittadino, fondata sulla presunzione di non colpevolezza affermata dalla Costituzione, e di difesa degli interessi della collettività. A questo principio possono considerarsi ispirati: i criteri dettati al giudice nel concedere la libertà provvisoria; le limitazioni alla concessione sia in relazione allo stato e al grado del procedimento, sia in relazione a reati particolarmente gravi tali da destare serio e concreto allarme sociale; l'effetto sospensivo dell'impugnativa del pubblico ministero, per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordinanza che concede la libertà provvisoria, ma con la limitazione di trenta giorni entro i quali l'organo collegiale superiore deve decidere, altrimenti l'ordinanza diviene esecutiva e deve essere disposta la scarcerazione dell'imputato.

Sempre con riferimento a reati di particolare gravità, nel concedere la libertà provvisoria il giudice può disporre l'obbligo od il divieto di dimorare in un determinato luogo con l'applicazione di una norma propria del codice di procedura penale, l'articolo 282, priva di qualsiasi carattere di novità e di eccezionalità.

In risposta a vari interventi positivi o critici svolti in quest'Aula debbo ricordare ancora una volta che norme sostanziali e processuali, collocate nei rispettivi codici, sono quasi sempre limitate a fasce di reati, che non citerò per brevità, ma che sono tutti caratterizzati da particolare gravità, soprattutto per gli interessi giuridici protetti dalle rispettive norme, con particolare riguardo alla difesa della vita, dell'incolumità e dei beni dei cittadini, nonchè, soprattutto, alla rigorosa tutela delle istituzioni democratiche fondate sulla Costituzione.

Siamo ben consapevoli, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, che le leggi sono necessarie ma non sufficienti per la lotta contro l'eversione, il terrorismo, la criminalità politica e comune. Certe manifestazioni criminali che si evidenziano con lucida follia debbono essere isolate nelle coscienze dei cittadini, nelle varie articolazioni della società, anche con la modifica di condizioni sociali ed economiche che obiettivamente le favoriscono.

È necessario altresì che lo Stato abbia strumenti adeguati per condurre questa lotta, consistenti in un più efficiente apparato amministrativo e, nello specifico settore della giustizia, in adeguate strutture per un nuovo e più rapido processo penale, che assolva rapidamente l'innocente e colpisca altrettanto rapidamente il responsabile. Ciò nonostante queste norme che affidiamo alla vostra approvazione ci appaiono utili, anzi necessarie per il raggiungimento di tali fini. Il nostro giudizio è che esse rappresentano, con l'abrogazione della legge Reale, non la prevalenza delle esigenze di difesa della società in un momento così difficile e preoccupante rispetto alla tutela dei diritti di libertà individuale, ma una giusta sintesi e la ricerca fruttuosa di un punto di equilibrio tra queste esigenze che solo in apparenza sembrano contrapposte, perchè è chiaro che non esiste sviluppo della persona umana e delle

libertà individuali in una società avvelenata dall'odio, dal disordine e dalle più efferate manifestazioni di criminalità. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Maffioletti.

M A F F I O L E T T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come già ha sottolineato il collega De Carolis, il dibattito è stato proficuo e chiarificatore. È un dibattito, svoltosi, prima che nell'Aula, nelle Commissioni riunite, che si è accompagnato ad una serie di modifiche e di perfezionamenti del testo proposto dal Governo. Il che contribuisce alla chiarezza e al completamento del disegno di legge all'esame del Senato ed oggettivamente destituisce di fondamento pregiudiziali opinioni o timori sulla pretesa esautorazione del Parlamento in presenza di una intesa politica, di una maggioranza così vasta che ha sorretto e consentito la presentazione di questo disegno di legge. La verità è che non solo non vi è contraddizione tra l'intesa unitaria e la dialettica parlamentare nella formazione delle leggi ma che anzi, come questi fatti dimostrano, il Parlamento è posto nelle condizioni di dare il più qualificato contributo all'elaborazione legislativa. Così il dibattito è servito a chiarire gli scopi complessivi di questa proposta di legge, scopi dinanzi ai quali cade anche ogni polemica relativa ad una pretesa intenzione di attentare in modo surrettizio al libero esercizio dei diritti che la Costituzione garantisce in ordine al *referendum* richiesto per abrogare la legge 22 maggio 1975, n 152. L'istituto del *referendum* è validamente iscritto nel nostro ordinamento costituzionale che lo regola, non a caso, nell'ambito del processo di formazione delle leggi. È inaccettabile dunque l'opinione di chi vuole considerare il rapporto tra attività legislativa e *referendum* in termini conflittuali; mentre è pericolosa la posizione di quei promotori delle iniziative referendarie che non ritengono che la miglior tutela dell'istituto stesso del *referendum* oltre che nelle leggi e nella Costituzione risieda anzitutto nel superamento di ogni uso scorretto e demagogico, che discredita questo importante strumento previsto dalla Costituzione. I sottoscrittori del *referendum* invece hanno un interesse primario non a determinare comunque una celebrazione elettorale in se stessa ma ad esprimere una domanda politica e di politica legislativa che ben può concorrere, nel rispetto di un procedimento costituzionalmente garantito e regolato, alla determinazione legislativa del Parlamento.

La Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione sollevato dal Comitato promotore del *referendum* sulla cosiddetta legge Reale, ha ritenuto, di recente, non manifestamente infondata e rilevante, in riferimento all'articolo 75 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La questione riguarda la norma che prevede il blocco delle operazioni referendarie per effetto di una sopravvenuta legge abrogativa ai fini della garanzia che, trattandosi nello stesso tempo di una legge che regoli la stessa materia, non siano apportate solo modificazioni di dettaglio, senza cioè modificare i contenuti normativi essenziali nè i princìpi ispiratori della legge sottoposta a *referendum*. Debbono essere richiamate, come è considerato nella stessa ordinanza numero 44 del 1978 della Corte costituzionale, le ipotesi di abrogazione contenute nell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che prevedono l'abrogazione espressa, nonchè quella derivante da incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e quella che deriva da una legge che regola l'intera materia già prevista dalla legge anteriore. La Corte deciderà, come sempre, con grande saggezza giuridica e responsabilità, nella tutela di attribuzioni e diritti garantiti dall'ordinamento costituzionale. Compete al Parlamento non certo prevedere o interferire, ma essenzialmente, nell'ambito proprio, chiarire la portata e l'oggetto della legislazione. L'intento di questo disegno di legge e i suoi contenuti normativi risultano dalla presentazione formulata prima dal Governo, quindi nella relazione scritta, oltre che dal complesso degli interventi che ne hanno chiarito la portata oggettiva nelle singole norme e nella logica che ad esse presiede. Occorre

sottolineare in primo luogo che il Parlamento sente fortemente il dovere politico di intervenire, con la legge, nella drammatica situazione in cui versa il paese, in cui criminalità ed eversione, così intrecciate, sono giunte a minacciare le basi stesse delle istituzioni democratiche e della convivenza civile; intervenire per adeguare l'ordinamento giuridico, per recare la certezza del diritto alla piena difesa della legalità repubblicana, colmando o prevenendo la formazione di pericolosi vuoti legislativi, prevenendo incertezze che non contribuirebbero certamente all'opera preziosa ed al valoroso servizio che svolgono tutti gli organi dello Stato, le forze dell'ordine, la magistratura, cui deve andare la nostra piena riconoscenza e l'apprezzamento del paese intero.

Il disegno di legge in esame, quindi, obbedisce ad esigenze ben più profonde, ed intende adeguare le norme di legge previste dal codice penale, dal codice di procedura penale, dalla legge Scelba sulla repressione delle attività fasciste, e contiene una diversa impostazione, un diverso ambito rispetto alla stessa legge 22 maggio 1975, n. 152, di cui prevede espressamente l'abrogazione. Tale abrogazione, oltre che essere espressamente dettata dall'articolo 25 del testo proposto, discende dalle modificazioni essenziali e, prima ancora, dall'impianto logico-giuridico della normativa che muta di segno per collocarsi fuori dell'ambito della prevenzione e della transitorietà, per integrarsi nel sistema penale vigente.

Dall'esame delle norme richiamate e analizzate dal collega De Carolis, risultano complessivamente cancellate dall'ordinamento giuridico le norme già previste dai seguenti articoli della legge cosiddetta Reale: l'articolo 17, riguardante i casi per il giudizio direttissimo e l'incidenza della connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale; gli articoli 18 e 19 relativi all'estensione delle misure di prevenzione; l'articolo 20 riguardante le indagini di polizia giudiziaria ai fini delle stesse misure di prevenzione; l'articolo 21 conseguente alle misure stesse; l'articolo 22 circa la sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni; l'articolo 23 che prevedeva la nomina del curatore, per la misura di cui all'articolo precedente; l'articolo 24 che prevedeva il reato di elusione, concorso e tentativo di elusione dell'esecuzione delle stesse misure; l'articolo 29 relativo ai procedimenti previsti per il reclamo al giudice istruttore; l'articolo 31 che prevedeva la separazione dei giudizi e la rilevanza della connessione ai soli fini dell'accertamento dei reati commessi in servizio di polizia; l'articolo 35 che stabiliva la transitorietà dalla stessa legge in vista dell'entrata in vigore del codice di procedura penale. Per gli altri articoli della stessa legge, che abbiamo espressamente indicato nella relazione scritta, viene adottata o una diversa e più chiara formulazione o una modificazione nei contenuti normativi. Viene adottata una diversa e più chiara formulazione per quanto riguarda il fermo giudiziario, le perquisizioni, la ricettazione, il rito direttissimo, la difesa in giudizio, per quanto riguarda i reati commessi in servizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, le notificazioni, il deposito delle requisitorie. Modificazioni ancor più profonde riguardano la libertà provvisoria, la dichiarazione di urgenza del processo, la confisca delle armi, la sospensione della prescrizione, l'espulsione dello straniero, il sistema di intervento e i termini di intervento nei giudizi per i reati in servizio da parte del procuratore generale.

Significativo peraltro è il fatto che tutti i criteri indicati dall'articolo 15 delle preleggi risultano oggettivamente da questo complesso di modificazioni che viene proposto all'attenzione del Senato.

Per altri versi è stato significativo il dibattito che si è svolto in quest'Aula; un dibattito che si è soffermato sulla punibilità degli atti preparatori, con una discussione interessante che ne ha colto la novità. Anche se da taluno questa novità è stata criticata, la proposta in questione, unitamente all'introduzione di altre fattispecie penali, caratterizza questo disegno di legge che propone nuove ipotesi di reato descritte agli articoli 4, 5, 13 e 15, relative alle figure di istigazione per gravi delitti e di associazione per commettere anche uno solo dei delitti di grave allarme sociale

In sostanza ho voluto richiamare l'attenzione dell'Aula su questo aspetto della legge

per sottolineare e verificare quindi il fatto che il dibattito si è accentrato non a caso sui punti di diritto penale sostanziale e che la normativa proposta integra e completa il sistema penale ordinario e il processo.

Vi sono state riserve sulla configurazione degli atti preparatori come atti punibili penalmente, atti che già comportano una misura di prevenzione Su questo punto il collega De Carolis ha già fornito un approfondito chiarimento. Chiarimenti sono venuti anche dai pregevoli interventi dei colleghi. il dibattito ha mostrato interesse più accentuato su questioni di dottrina generale, che sono sempre utili e preziose, un interesse però che rischia di mettere in ombra un aspetto fondamentale, cioè il fatto che siamo in presenza di una norma che completa l'articolo 56 del codice penale, che non ha una autonomia, ma è norma secondaria e non deve essere quindi valutata in sè, ma in rapporto all'incriminazione principale, con tutti i requisiti che ciò comporta, con l'accertamento di elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla legge penale per quanto riguarda la punibilità richiamata dal collega De Carolis.

I rischi maggiori, in sostanza, non derivano dall'introduzione di questa norma; i rischi sono altri e ben più gravi e sono costituiti in realtà da dubbi interpretativi che pure sussistono allo stato attuale della legislazione sulla configurabilità del tentativo per reati anche gravissimi.

Il disegno di legge intende evitare innanzi tutto in questo momento il rischio di vuoti o difetti di copertura o di tutela penale nell'ordinamento di fronte alle più moderne e organizzate forme di criminalità.

Il Parlamento esprime con questa proposta l'intento di adeguare la legislazione all'esperienza dei fatti con una politica penale — ecco il punto — che superi l'ambito della prevenzione che era il perno attorno al quale ruotava la precedente legislazione di cui si chiede espressamente l'abrogazione.

D'altro canto la stessa Corte costituzionale, decidendo circa l'ammissibilità del *referendum* richiesto sulla legge n. 152 del 1975, aveva già ritenuto che, nonostante la varietà dei contenuti normativi, ciò che caratterizzava come elemento comune tali norme era il loro carattere funzionale alla tutela in via provvisoria dell'ordine pubblico, e proprio tale segno caratteristico viene sostituito con una diversa *ratio legis* che qui si inserisce invece nel sistema penale. Si tratta di un insieme di norme che corrisponde a interessi permanenti del paese e dello Stato, che deve essere difeso senza distinzione di tempi fra difesa e rinnovamento, distinzione assurda e opportunista che nega l'unicità, nella sua sostanza, dell'ordinamento repubblicano che ha consentito uno sviluppo della democrazia e del progresso che non ha precedenti nella nostra storia. Norme che con questo spirito il Parlamento sente il dovere di discutere e noi confidiamo voglia approvare. Una proposta di legge da adottare in via principale e non secondaria, cioè sotto l'urgenza di dover per ipotesi intervenire legittimamente per colmare vuoti legislativi che dovessero verificarsi per effetto di un'abrogazione; vuoti che si potrebbero produrre su aspetti essenziali del funzionamento della giustizia, sulla celerità dei processi e sulla repressione delle attività fasciste. Senza calcolare il più grave inconveniente che deriverebbe da una eventuale abrogazione referendaria per l'incertezza del diritto su materie di questa delicata portata, soprattutto nell'attuale fase Nè possiamo ignorare i problemi più difficili di correttezza costituzionale che si porrebbero invece in caso di evento non abrogativo, pur dinanzi alla necessità di regolare diversamente così disparate materie.

Si propone quindi l'adozione di questo testo, che considera diversi momenti ma ricollegati ad una sistematica che è propria dell'ordinamento, forti non solo della risposta unitaria che è già venuta dalle masse popolari, dalle forze politiche, ma anche della fiducia nella forza che proviene da una risposta di civiltà giuridica, per una politica penale coerente e rigorosa, nella più salda convinzione che si possono difendere efficacemente, nella democrazia, le istituzioni e la libertà dei cittadini con la più ferma applicazione della legalità propria dell'ordinamento costituzionale e repubblicano (*Applausi dall'estrema sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo le chiarissime repliche dei nostri due illustri colleghi il mio discorso può essere contenuto in termini ragionevolmente brevi. E soprattutto esso sarà dedicato non ad una inutile illustrazione del contenuto delle singole disposizioni, ma a dare una risposta a quei problemi di carattere generale che sono emersi nel ricco e fecondo dibattito di quest'Assemblea. Desidero anch'io, come ha fatto già il senatore De Carolis, iniziare con l'individuare l'obiettivo che questa legge si propone e dissipare ogni dubbio che ci sia un qualsiasi contrasto fra le dichiarazioni rese dall'onorevole Presidente del Consiglio e le motivazioni contenute nella relazione al disegno di legge di conversione.

Il senatore De Carolis molto opportunamente ha letto i brani delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che a questa materia si riferivano. Io desidero leggere quel brevissimo brano della relazione governativa al disegno di legge dal quale mi sembra sia scaturito un qualche equivoco. Dice la relazione: « In tale quadro » — cioè nel quadro della necessità di un'efficace azione di prevenzione e di lotta alla criminalità organizzata — « si colloca la sostanziale revisione della legge Reale, finalizzata non ad eludere lo svolgimento del *referendum,* ma piuttosto a recepire i suggerimenti proposti per eliminare dubbi e riserve avanzate su talune disposizioni della legge n. 152 del 1975 ». Ebbene richiamo la vostra attenzione sull'inciso « finalizzato non ad eludere » perchè questa frase può anche introdurre il nostro discorso sul contenuto della legge.

Bisogna che la pubblica opinione comprenda — anche questo è un modo per rafforzare la fiducia nelle istituzioni democratiche — che non ci siamo affaticati in queste settimane per varare una legge che comunque interrompesse il *referendum,* e cioè una qualsiasi legge, una qualsiasi modificazione, ma ci siamo mossi secondo una ben diversa direttiva: riconsiderare tutta la problematica sollevata dalla legge n. 152 del 1975, verificare se essa dovesse essere oggetto, per ragioni di opportunità od anche di necessità giuridica, di una profonda revisione. L'effetto di interruzione del *referendum* è secondario rispetto all'obiettivo primario che era e resta quello di una revisione totale della disciplina della legge del 1975.

Del resto, muovendoci in questa direttiva di fondo, abbiamo preparato un disegno di legge che corrisponde perfettamente a quelle caratteristiche sostanziali che la Corte costituzionale ritiene debbano essere presenti in una legge che, abrogando quella sottoposta a *referendum,* produca l'effetto di estinguere le operazioni referendarie. È stato già letto in quest'Aula da uno dei relatori il brano della recente ordinanza n. 44 della Corte costituzionale con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge n. 152, nella parte già descritta e letta dal relatore Maffioletti.

Orbene, alla luce di ciò, dobbiamo chiederci se questo disegno di legge, valutato nel suo complesso, rappresenti davvero una normativa che apporti solo innovazioni formali, marginali, di dettaglio ovvero se si tratti di un disegno di legge che innova nella sostanza, e, vorrei dire, che cambia i princìpi ispiratori della legge. Su questo punto a me sembra che non ci possano essere dubbi nè perplessità. Ci rendiamo conto che in questi ultimi anni è cresciuto il numero delle leggi che riguardano solo determinati settori e dobbiamo onestamente prendere atto del fatto che negli ultimissimi anni il legislatore non si è mosso certamente secondo le linee direttive che caratterizzarono gli interventi legislativi dell'ultimo decennio.

Ieri in quest'Aula il senatore Nencioni evocava plasticamente la funzione della codificazione, porgendoci anche l'immagine del palazzo di giustizia che sorge sulle rive del fiume e resta fermo ed immobile mentre le acque scorrono, mentre la società cambia. Orbene, non condivido questo mito della codificazione. Certo le vecchie polemiche sui pro e i contro della codificazione sono da tempo chiuse, ma non possiamo in alcun modo credere che le codificazioni possano restare immutate nel fluire e trasformarsi della

società. Se questo accadesse, non contribuiremmo affatto ad assicurare il primato della legalità; al contrario, apriremmo un baratro tra il sistema dell'ordinamento giuridico e la realtà che emerge da una società in trasformazione.

Mi rendo conto che l'approvazione di leggi settoriali può provocare nell'interprete e nella loro applicazione qualche problema e può in certa misura anche mettere in discussione la certezza del diritto. Mi chiedo però, senatore Nencioni: cosa è la certezza del diritto? Non è certamente l'immobilismo delle norme giuridiche, perchè l'immobilismo del sistema giuridico, nella misura in cui si pone in contrasto con la realtà che emerge da una società, contribuisce all'incertezza, alla disapplicazione del diritto. La certezza del diritto si rafforza anche nella misura in cui il legislatore con tempestività sa adottare quei provvedimenti che rispondano ai problemi concreti che in un certo momento storico la società pone.

Sappiamo bene quali sono i tempi che viviamo: sono tempi di emergenza, di preoccupazione in un momento storico che possiamo anche chiamare epoca di transizione. Ebbene credo che i codici debbano riflettere una società che sia caratterizzata da un sufficiente grado di stabilità, mentre in un'epoca di transizione il ricorso ad interventi legislativi che possano far fronte con immediatezza a certi problemi della vita è inevitabile.

Dobbiamo chiederci, a questo punto — e molti dei colleghi nel dibattito si sono chiesti — quale sia l'indirizzo di fondo della nostra legislazione, almeno in questo momento. C'è stato, espresso o inespresso, il confronto tra le misure che sono questa sera al nostro esame e le disposizioni contenute nel decreto-legge esaminato questa mattina dalla Commissione giustizia del Senato. Qualcuno ha voluto cogliere un momento di incoerenza, considerando che questo nostro testo legislativo, che abroga la legge n. 152 del 1975, avrebbe un carattere di permissività, laddove le disposizioni adottate con decreto-legge rispondono alla filosofia di fondo di una disciplina di estremo rigore.

Ebbene, credo che la premessa in base alla quale è stata prospettata una certa incoerenza tra due misure legislative, che possiamo dire pressochè contemporanee, non sia fondata e che il disegno di legge n. 1139 non possa affatto essere qualificato come permissivo. Allora è d'uopo non esaminare le singole disposizioni ma verificare i princìpi ispiratori di questa nuova disciplina.

Lungo quali linee ci siamo mossi? Abbiamo scelto una direttiva di fondo: nè in questa occasione nè in occasione del decreto-legge nè in occasione di altri interventi legislativi immettere, o tentare di immettere, nell'ordinamento norme che comportino violazione dei precetti costituzionali o che scalfiscano i precetti costituzionali.

Ciò posto, però, in questo momento di emergenza, caratterizzato — dobbiamo dirlo — dalla criminalità organizzata, pseudopolitica o comune, è la stessa Costituzione, a mio avviso, che ci obbliga a coprire tutti gli spazi che legittimamente possiamo coprire. Capisco che l'ordine pubblico non si restaura soltanto attraverso questo tipo di misure: occorrono anche altre cose, ma queste misure sono pure necessarie. Ove noi non introducessimo queste novità normative e assumessimo una posizione di inerzia, credo che in fondo tradiremmo davvero la Costituzione sotto un duplice aspetto: non opponendoci, anche con l'arma della legge, ai tentativi di eversione che sono diretti proprio contro i princìpi fondamentali della Costituzione e facendo crescere nel paese la sfiducia nella capacità della democrazia di difendere se stessa.

Ecco perchè dico che queste innovazioni legislative, certo dettate dalle contingenze nelle quali il paese si trova, corrispondono nella loro filosofia di fondo ad un dovere che sui pubblici poteri discende proprio dal fondamento stesso della Costituzione. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno, quello della criminalità organizzata, che in altri tempi potevamo chiamare marginale e che ha assunto oggi proporzioni un tempo inimmaginabili. Questa è una realtà della quale dobbiamo prendere atto per operare le scelte di politica del diritto appropriate all'obiettivo di

lottare contro questo grave fenomeno che turba profondamente la nostra società.

Ho il massimo rispetto — e non potrei non averlo — per la scienza giuridica, qui con tanta maestria evocata dal senatore Nencioni; però ci sono alcune scelte di fondo relative alla legislazione che non appartengono alla scienza ma appartengono al mondo della politica, appartengono a queste Aule parlamentari. Dico questo in particolare perchè mi sembra che ci sia stata forse confusione e che si siano creati equivoci sul significato da attribuire alle previsioni di una sanzione penale per gli atti preparatori. Qui la modifica è certamente assai rilevante rispetto alla legge del 1975 sotto un duplice aspetto e basta questo per qualificare il significato profondo di questo disegno di legge.

Il sistema della prevenzione per gli atti preparatori, che erano già presenti nel nostro ordinamento, viene sostituito da un sistema completamente diverso, che si potrebbe definire con un termine abbreviato la criminalizzazione degli atti preparatori. Il sistema della prevenzione aveva suscitato molti dubbi e molte perplessità, perchè si sa che il procedimento di prevenzione per se stesso non offre tutte quelle garanzie che invece sono offerte dal processo giurisdizionale vero e proprio. Quindi, in certa guisa, avere abolito la previsione di misure di prevenzione, che pure incidevano sulla libertà del cittadino, ed averla sostituita con un altro tipo di disposizioni significa anzitutto che abbiamo voluto arricchire le garanzie della persona umana, ma nello stesso tempo, rendendo gli atti preparatori oggetto e contenuto di fattispecie normative penali, abbiamo rafforzato la difesa della società. Escludo perentoriamente che dalle norme così come sono state formulate possa scaturire la supposizione che si voglia colpire il cosiddetto reato di sospetto, come lo ha definito l'illustre presidente Viviani. La costruzione della fattispecie è stata così minuta, così tassativa nell'indicare l'obiettività di questi atti, da escludere che un qualsiasi giudice possa erogare queste pene soltanto in funzione della repressione di sospetti o per colpire le mere intenzioni.

Gli atti preparatori vanno certo al di là delle intenzioni. Sono atti concreti della vita giurisdizionalmente verificabili con tutte le garanzie che alla giurisdizione si riconnettono. Certo qualche parola dovrò pure dire in ordine a questa modifica che è una modifica assai significativa, niente affatto secondaria nella filosofia di fondo del disegno di legge. Tutti noi, o perlomeno quelli di noi che si occupano professionalmente di materie giuridiche, conosciamo bene tutte le discussioni che ci sono state intorno agli atti preparatori, specialmente al momento del passaggio dal codice Zanardelli al codice Rocco, ma dobbiamo poi tener conto della necessità che il legislatore tenga ben presenti i problemi posti dalla realtà della vita. Se gli atti preparatori non fossero entrati in questa previsione penale o si fosse rimasti fermi al tentativo, non avremmo a disposizione un mezzo per colpire proprio la criminalità organizzata. Desidero spiegarmi su questo punto. Se gli atti preparatori fossero penalmente irrilevanti le conseguenze sarebbero assai gravi. Certo se alcuni soggetti vanno a comprare delle divise militari o paramilitari siamo fuori dalla previsione tecnica di tentativo per la commissione di un sequestro di persona. Se gli stessi cittadini per più giorni si mettono a pulire una certa strada, certo questo è un atto non idoneo in riferimento al sequestro di una persona. Ma l'insieme di questi atti è o non è il presupposto — rispondiamo a questa prima domanda — di atti criminosi di altissimo allarme sociale? Dobbiamo spezzare questa catena: non ci basta la previsione dell'articolo 56 del codice penale, perchè in sè considerati, nella loro singolarità e nel loro disegno, questi non sono atti che già di per sè siano idonei alla commissione di un determinato reato. (*Interruzione del senatore Viviani*). Se sono idonei, senatore Viviani, c'è l'articolo 56 ma per questi che ho descritto non ci sarebbe nessun giudice che condannerebbe in base all'articolo 56 per il solo fatto che siano state acquistate delle divise o pseudodivise, per il solo fatto che alcuni individui siano andati per più giorni a ripulire una certa strada. Ed allora devo dire che la criminalità organizzata è caratterizzata proprio da ciò: non è più l'atto che si consuma o che si tenta di consumare in un solo momento, ma un atto che ha alle

spalle tanti altri atti che di per sè sarebbero penalmente irrilevanti e che tuttavia costituiscono nella realtà il presupposto effettivo volto alla commissione di gravissimi reati.

N E N C I O N I . È il processo alle intenzioni.

V I V I A N I . Il classico processo alle intenzioni.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Io escludo perentoriamente l'ipotesi che si possa fare il processo alle intenzioni. . .

V I V I A N I . Se uno non fosse nato non avrebbe commesso il delitto, si arriva a questo.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* . . perchè in base alla normativa che abbiamo proposto, che abbiamo insieme elaborato e migliorato, anche in sede di Commissione, occorre pur sempre che, anche se di per sè non si tratti di atti idonei, si tratti tuttavia di atti obiettivamente verificabili, esternati (perciò non si tratta di mettere in discussione l'intenzione) e che, pur di per sè non essendo idonei alla commissione del delitto, preparano però il delitto.

Queste cose ho cercato di renderle chiare al di fuori di ogni schematismo dottrinale. A me non interessa, nel momento in cui facciamo legislazione, occuparmi di una sistemazione dottrinale, lo faremo dopo (*interruzione del senatore Nencioni*) quando queste saranno diventate norme nel nostro ordinamento. La dottrina troverà la sistemazione di queste norme e la loro definizione. Per adesso quello che ci interessa è prendere atto di una certa realtà e creare degli strumenti che siano idonei a sconfiggerla.

Già sotto questo aspetto della modifica normativa concernente gli atti preparatori, abbiamo una legge che è radicalmente diversa rispetto alla legge del 1975. Vorrei dire, con le parole usate dalla Corte, una legge che si ispira a princìpi completamente diversi da quella che sarà abrogata per effetto dell'approvazione di questo disegno di legge. Ma c'è ancora qualche altra riflessione che dobbiamo pur fare. Il disegno di legge prevede una nuova disciplina in ordine ai reati commessi dagli appartenenti alla forza pubblica: una nuova e diversa disciplina che sotto vari aspetti concorre ad accrescere le garanzie del cittadino. Infatti, in ordine ai reati commessi da appartenenti alla forza pubblica per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di reazione fisica, si è anzitutto limitata la possibilità per il procuratore generale di avocare la relativa istruttoria, già prevista all'articolo 28 della legge n. 152 del 1975, ponendo per essa il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione degli atti. Si è inoltre chiarito, di fronte alla formulazione equivoca dell'ultimo comma dell'articolo 27 della precedente legge, che questa possibilità di avocazione non sussiste per i reati di competenza del pretore e si è eliminato — questo forse è l'aspetto più importante — l'istituto previsto all'articolo 29 della legge n. 152 del 1975, del tutto anomalo nel nostro ordinamento processuale, consistente nel ricorso avverso l'ordinanza con la quale il giudice istruttore, in difformità dalle richieste del pubblico ministero, dispone l'istruttoria sommaria.

Per effetto di queste modifiche, la procedura prevista per i reati in parola non viene a discostarsi di molto dal procedimento previsto in linea generale dal codice di rito, onde essa può ben essere collocata nell'ambito dello stesso codice, come fa l'articolo 13 del disegno di legge che introduce gli articoli 233-*bis* e 233-*ter* del codice di procedura penale.

C'è infine quella parte della disciplina che riguarda la libertà provvisoria. È noto che nel disegno di legge così come presentato dal Governo viene abrogato il divieto di concessione della libertà provvisoria in presenza di un mandato di cattura obbligatorio, ma nel contempo si prevedono alcuni meccanismi giuridici atti a garantire fondamentali interessi della collettività, quale quello dell'impugnativa del pubblico ministero e l'effetto sospensivo dell'impugnativa stessa.

Qui ha ragione il senatore Petrella quando dice che il problema non è quello di avere o non avere fiducia nei nostri giudici, ma è un altro. In alcuni casi, cioè, il legislatore si deve assumere le proprie responsabilità. Durante la discussione in Commissione, da parte di qualche autorevole collega, il Governo fu invitato ad un momento di riflessione su questa parte della disciplina del disegno di legge, per verificare se potessero essere proposte all'Assemblea soluzioni che fossero, sì, innovative, ma in limiti più ristretti. Il Governo ha raccolto questo invito, signor Presidente e onorevoli senatori, e ha presentato degli emendamenti che mi auguro possano riscuotere l'approvazione dell'Assemblea. Questi emendamenti, nella parte in cui si riferiscono ad alcuni reati di gravissimo allarme sociale, prevedono che la libertà provvisoria possa essere concessa solo durante il periodo della istruttoria. Nel momento in cui ci fosse il rinvio a giudizio o la richiesta di giudizio, scatta il divieto di concessione della libertà stessa. Questa disciplina, quale risulta dalle norme del disegno di legge e dagli emendamenti presentati dal Governo, ha, in fondo, una sua razionalità perchè durante la fase istruttoria, quando si raccolgono indizi o prove per verificare se esistano i presupposti perchè un giudizio ci sia, è ragionevole ammettere che il giudice, pur seguendo alcuni criteri assai restrittivi, sui quali i colleghi relatori hanno richiamato l'attenzione, possa concedere la libertà provvisoria con alcune misure di cautela che non sto qui ad illustrare. Ma quando c'è stato il rinvio a giudizio — e nel corso di tutto il processo in fondo, secondo i vari gradi di giudizio, viene progressivamente ad attenuarsi la presunzione di non colpevolezza — credo che non sia giustificato mantenere in piedi quella parte della normativa che prevede la possibilità di concedere la libertà anche nelle successive fasi.

Anche qui si tratta di innovazioni profonde e ragionevoli e anche qui ci allontaniamo dal vecchio disegno della legislazione precedente. Capisco qualche perplessità che mi è sembrato sia emersa ieri nel corso del dibattito. Il divieto della concessione della libertà provvisoria è compatibile con quel principio costituzionale (articolo 13 della Costituzione) che prevede un atto motivato dell'autorità giudiziaria quando si tratti di provvedimenti che coinvolgono la libertà personale? Ebbene la mia risposta è assai semplice perchè, se questa tesi fosse valida, essa dovrebbe portare a ulteriori conseguenze, cioè a ritenere che la stessa previsione di un mandato di cattura obbligatorio sia costituzionalmente illegittima. Ma questa è una conseguenza, signor Presidente e onorevoli senatori, che è stata completamente disattesa da una puntuale sentenza della Corte costituzionale che dichiarò non fondata la relativa questione in anni non certo da noi lontani.

Ho detto, signor Presidente, che non mi sarei soffermato su aspetti particolari della legge e chiedo scusa se il mio intervento si prolunga al di là delle mie intenzioni, ma una risposta particolare debbo dare al senatore Nencioni a proposito di quella parte della normativa nella quale la Commissione ha accolto un emendamento del Governo. Si tratta dell'articolo 18, ultimo comma, nel quale si dice: « Nei casi previsti dal comma precedente, contro i provvedimenti concernenti la libertà provvisoria emessi negli atti preliminari al dibattimento, nel corso del dibattimento, con la sentenza che definisce il giudizio o dopo la pronunzia della sentenza, può essere subito proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide anche nel merito ». Il senatore Nencioni, se bene ho inteso il suo intervento, ha ritenuto del tutto inutile e superflua questa norma. Ebbene questa norma non è nè inutile nè superflua se teniamo presente quanto dispone l'articolo 200 del codice di procedura penale, il quale testualmente recita: « Quando non è diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza ».

N E N C I O N I . Ma c'è l'articolo 111 della Costituzione.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Parliamo anche dell'articolo 111 della Costituzione. Esso prevede che contro i provvedimenti relativi alla libertà delle persone è sempre proponibile, per violazione di legge, il ricorso in Cassazione. L'articolo 200 non esclude affatto il ricorso in Cassazione, soltanto lo rinvia al momento dell'impugnativa della sentenza. E, quanto meno sotto questo profilo, gravissimi dubbi interpretativi sarebbero sorti ove non avessimo colmato questa lacuna.

Ma c'è di più. L'articolo 111 della Costituzione prevede soltanto un riscontro di legittimità perchè si può ricorrere alla Cassazione soltanto per violazione di legge. Ebbene, noi abbiamo voluto che anche qualora il provvedimento di concessione della libertà provvisoria sia emesso in dibattimento di primo o di secondo grado, il giudice dell'impugna tiva, nella specie la Cassazione, possa scendere nel merito delle valutazioni che il giudice aveva fatto, proprio per dare maggior rigore alla disciplina sotto certi aspetti liberalizzante che è stata introdotta dal disegno di legge.

Questo disegno di legge — l'ho già detto a proposito degli atti preparatori — non si muove soltanto secondo una linea di maggior rigore ma si muove anche secondo una linea concorrente — ed è giusto che si tratti di linee concorrenti — di accentuazione, fin dove è possibile, delle garanzie della persona. Infatti varie disposizioni della legge n. 152 sono state modificate e precisate in modo da circoscriverne con maggiore chiarezza l'ambito di applicazione. E anche questo è un modo per dare una maggiore garanzia al cittadino.

In questa direzione si muove la modifica all'articolo 53 del codice penale. Mi dispiace che il senatore Viviani abbia voluto leggere nella originaria formulazione dell'articolo 1 la possibilità di previsione di un uso generalizzato anche da parte dei cittadini delle armi.

V I V I A N I Lo hanno ritenuto anche le Commissioni: non per nulla hanno modificato l'articolo!

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Come ebbi modo di dire in un'interruzione, durante il suo intervento, le Commissioni, accogliendo un emendamento, hanno soltanto reso estremamente esplicito ciò che già era implicito nel testo da noi proposto dell'articolo 53.

V I V I A N I . Era molto implicito!

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Credo che nessun lettore dell'articolo 53 come proposto dal Governo potesse giungere all'aberrante interpretazione che si volesse estendere la possibilità dell'uso legittimo delle armi in questa situazione a tutti i cittadini.

Comunque pregherei il senatore Viviani almeno di prendere atto che non era certo questa l'intenzione nè del Guardasigilli nè del Governo.

V I V I A N I . Ne prendo atto. Non si era saputo esprimere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Può anche capitare, può capitare a tutti.

V I V I A N I . In questo disegno di legge è capitato molto spesso.

P R E S I D E N T E . Senatore Viviani, la discussione serve appunto a chiarire le cose che possono essere sottintese.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* In questi giorni, senatore Viviani, stiamo tutti facendo davvero uno sforzo comune per migliorare i testi legislativi. E lei come Presidente della Commissione giustizia può essere testimone degli sforzi che tutte le parti stanno facendo per raggiungere obiettivi ragionevoli e corretti.

Nella stessa direzione della quale parlavo si muove certamente la disposizione relativa all'espulsione dello straniero in cui è stata introdotta la garanzia giurisdizionale onde in determinate ipotesi detta espulsione può essere disposta soltanto dal tribunale. An-

che questo è un arricchimento delle garanzie della persona, in perfetta linea con la Costituzione.

La modifica relativa alle perquisizioni di polizia, di cui sono stati dettagliatamente indicati i presupposti di applicazione in modo da specificare ulteriormente i casi eccezionali di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 13 della Costituzione, e la modifica all'articolo 238 del codice di procedura penale relativo al fermo di indiziati di reato sono modifiche di molto rilievo.

Mi devo occupare di un ultimo argomento perchè anche su di esso si è acceso un dibattito nell'Assemblea: mi riferisco a quella parte del disegno di legge che modifica alcune disposizioni della legge Scelba del 1952. Mi sorprende che qualcuno abbia potuto prospettare l'ipotesi di un uso distorto di queste norme. In verità, a fondamento di tutta la normativa viene espressamente richiamata la XII disposizione finale della Costituzione, sicchè a nessun interprete è consentito di applicare questa norma al di fuori della previsione costituzionale.

Perchè abbiamo operato la modifica che leggiamo nel nuovo testo del disegno di legge? Anzitutto, perchè si sono verificati di recente episodi giurisdizionali che hanno molto allarmato la pubblica opinione democratica. Qualcuno ha addebitato tali episodi ad un difetto nella normativa della legge del 1952. Non credo che tale legge possa dar luogo ad equivoci; tuttavia è giustificato il nostro sforzo di precisare le fattispecie per evitare ogni possibilità di dubbio sulle ipotesi che sono comprese nella previsione penale. Nè c'è il timore che queste disposizioni possano colpire la manifestazione del pensiero: il significato profondo della XII disposizione della Costituzione — che non è una disposizione transitoria ma finale, di chiusura della Costituzione stessa — è proprio quello di derogare, per il fascismo, ad alcuni princìpi della Carta fondamentale. Il che è chiaro per il diritto di associazione che è uno dei diritti fondamentali della Costituzione e la XII disposizione, nella misura in cui vuol prevenire e combattere la formazione di un nuovo partito fascista, colpisce proprio il diritto di associazione e costituisce una chiarissima deroga a quel principio.

D'altra parte credo che non dobbiamo avere troppe preoccupazioni in ordine alla possibilità che si colpisca il pensiero allo stato puro, giacchè vi è stata tutta una serie di sentenze della Corte costituzionale che, in sede d'interpretazione della legge del 1952, ha richiesto, perchè i reati di apologia e di manifestazione fascista cadano sotto l'imperio della legge, che ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che concorrano concretamente a far nascere un pericolo di riformazione del partito fascista. Il divieto di ricostituzione del partito fascista deve consentire anche l'uso di mezzi che facciano fronte al pericolo della ricostituzione di tale partito.

Un'ultima cosa vorrei dire sul problema sollevato dal collega Abbadessa relativamente a quella parte della disposizione che prevede la possibilità per il Governo del ricorso al decreto-legge, nei casi straordinari di necessità e di urgenza, per lo scioglimento e per la confisca dei beni, quando ricorrano tutti i presupposti dei quali parla l'articolo 18. Anzitutto vorrei ricordare che questa non è affatto una disposizione innovativa perchè la leggiamo tale e quale letteralmente già nella legge del 1952. Quindi questa disposizione è puramente riproduttiva di un'altra che già esiste nell'ordinamento da oltre 25 anni e della quale il Governo mai ha fatto abuso.

Vorrei aggiungere che la disposizione ha una giustificazione anche a livello costituzionale e non è vero affatto che fa venir meno le garanzie che solo l'esercizio della funzione giurisdizionale può assicurare. Supposto che, versandosi in una situazione di assoluta necessità ed urgenza, il Governo ricorresse al decreto-legge per lo scioglimento di una associazione e per la confisca dei beni, ci sarebbe sempre la possibilità di rivolgersi ad un giudice, di prospettare una questione di legittimità costituzionale. Di conseguenza sarebbe investita la Corte costituzionale per verificare se sussistevano tutti quei presupposti che rendono legittimo il ricorso a questo strumento eccezionale.

Certo sarebbe preferibile — lo dico con estrema chiarezza come già l'ho detto in una mia intervista in anni lontanissimi — che in

questa ipotesi fosse prevista la possibilità di un ricorso diretto alla Corte costituzionale. Ma voi comprendete che tutto questo coinvolge una problematica certamente estranea a questo disegno di legge come era estranea alla legge del 1952, problematica che un giorno dovrà essere affrontata a livelli di normazione costituzionale e che riguarda l'accesso alla Corte di tutti i cittadini e dei gruppi.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la mia esposizione, che riconosco essere stata un po' frammentaria per non aver avuto la possibilità di predisporre un testo scritto, è ora terminata. Affido all'Assemblea questo disegno di legge, con gli emendamenti proposti dal Governo, augurandomi davvero che intorno ad esso si possa verificare un vastissimo consenso. Anche questo sarà un modo per rispondere alle ansie ed alle preoccupazioni del paese.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

CAPO I

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 1.

L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 53 - (*Uso legittimo delle armi*). — Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità. Non è punibile altresì il pubblico ufficiale che fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, tale uso è necessario al fine di impedire la consumazione di un delitto di strage, di omicidio volontario, di rapina a mano armata o di sequestro di persona.

Le stesse disposizioni si applicano a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Nell'articolo 159 del codice penale, dopo il primo, è inserito il seguente comma:

« In ordine ai reati previsti dall'articolo 277, terzo comma del codice di procedura penale, il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei casi di latitanza dell'imputato e di rinvio di un atto di istruzione o del dibattimento disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire la parola: « previsti », *con l'altra*: « indicati ».

2. 1 I RELATORI

D E C A R O L I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. L'emendamento ha carattere puramente formale.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dai relatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 240 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. Quando si tratta di armi, di altri oggetti atti ad offendere, nonchè di munizioni, esplosivi ed ordigni incendiari, la stessa disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato, alla quale sia stata indebitamente sottratta, ed era legittimamente detenuta ».

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 302 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 302 - (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo, secondo e terzo*). — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo, secondo e terzo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno ad otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Dopo l'articolo 414 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

« Art. 414-*bis* - (*Istigazione a commettere delitti di grave allarme sociale*). — Chiunque pubblicamente istiga taluno a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 294, 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 528, terzo comma, 629, secondo comma, 630 del codice penale, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da due a sei anni.

Se l'istigazione è commessa con il mezzo della stampa o con l'uso di apparecchi o strumenti radiofonici o televisivi, la pena è aumentata ».

« Art. 414-*ter* - (*Determinazione dei limiti della pena per la istigazione*). — La pena da applicare nella ipotesi di cui agli articoli 414 e 414-*bis* è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale la istigazione si riferisce ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Dopo l'articolo 416 del codice penale sono aggiunti i seguenti:

« Art. 416-*bis* - (*Associazione per delitti di grave allarme sociale*). — Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 414-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più ».

« Art. 416-*ter* - (*Atti preparatori di delitti di grave allarme sociale*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo 56, chiunque compie atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 414-*bis*, è punito con la pena stabilita per il tentativo del delitto cui l'atto preparatorio si riferisce diminuita fino alla metà.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 56 ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 648 - (*Ricettazione*). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire un milione a lire otto milioni.

La pena è della reclusione sino a quattro anni e della multa sino a lire un milione se il reato è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E , Dopo l'articolo 7 è stato presentato, con l'emendamento 7. 0. 1, un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. . . .

« Dopo l'articolo 651 del codice penale è inserito il seguente:

" Art. 651-*bis* - (*Uso di mezzi che impediscono il riconoscimento della persona*). — Chiunque prende parte a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico con il volto in tutto o in parte coperto, in modo da rendere impossibile il riconoscimento, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

È facoltativo l'arresto in flagranza.

Le disposizioni precedenti non si applicano a chi partecipa a manifestazioni di carattere sportivo che comportano l'uso di caschi o di altri mezzi tali da impedire il riconoscimento " ».

7. 0. 1 IL GOVERNO

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare .

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento riguarda la sostituzione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533, che ha sostituito l'articolo 5 della legge Reale. La giustificazione di questo emendamento non sta tanto nella pur comprensibile opportunità di tener conto anche di problemi relativi al *referendum*, ma nella necessità di dare un nuovo assetto a questa materia.

Onorevoli senatori, loro ricorderanno come in occasione dell'approvazione della legge del 1977 furono mossi molti rilievi in ordine a quella norma che, modificando l'articolo 5 della legge Reale, proibiva ogni possiblità di travestimento. Con questa norma abbiamo dato un diverso assetto alla disciplina, stabilendo che chiunque prende parte a manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico (è il primo presupposto) con il volto in tutto o in parte coperto, in modo da rendere impossibile il riconoscimento, è punito. Come si vede, la norma si ispira ad una diversa struttura del reato.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A F F I O L E T T I , *relatore*. Avrei delle riserve sulla sede prescelta per inserire questa norma che concerne una materia con-

tenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 533. Pregherei, se fosse possibile, di accantonare l'emendamento per meglio esaminarlo, se il Ministro non ha niente in contrario.

P R E S I D E N T E . È questione di collocazione o di sostanza?

M A F F I O L E T T I , *relatore*. Si tratta proprio della scelta da parte del Governo di inserire tale norma in questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 7. 0. 1 è accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 8.

Dopo l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente:

« Art. 14. — Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato.

L'espulsione è disposta a richiesta del questore dal tribunale con provvedimento adottato in camera di consiglio, sentiti l'interessato ed il pubblico ministero.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso ricorso in cassazione da proporsi entro dieci giorni dalla sua comunicazione.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica ».

(*È approvato*)

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 414-*bis*, 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale si applicano anche con riferimento ai delitti previsti dal l'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1976, n. 863.

Le disposizioni degli articoli 414-*bis* e 416-*ter* del codice penale si applicano anche con riferimento al delitto previsto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1975, n. 685.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 9 è stato presentato, con l'emendamento 9. 0. 1, un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. . . .

« Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.

Le armi comuni e oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto nel nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

9. 0. 1 IL GOVERNO

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* L'emendamento ha un significato formale. Questa disciplina riguarda le armi ed è di carattere amministrativo. Nel disegno di legge era stata collocata all'articolo 3, che oggi risulta dedicato esclusivamente agli aspetti processuali e penali di queste fattispecie. Ed allora l'articolo 9-*bis* recepisce il contenuto residuo.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A F F I O L E T T I , *relatore.* Anche per questo emendamento chiedo l'accantonamento, con preghiera di tener conto che questa normativa particolare potrebbe essere utilmente considerata in una circolare, per regolamentarla in altra sede. Suscita in me perplessità questa prescrizione minuta del modo di procedere alla rottamazione da parte della direzione dell'artiglieria. Ho delle perplessità su questo punto.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 9. 0. 1 è accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

CAPO II

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 10.

L'articolo 167-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 167-*bis* - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo*). — Nei casi di urgenza, per ordine del giudice o del pubblico ministero ovvero su richiesta del difensore delle parti private le persone diverse dall'imputato o dall'indiziato possono essere avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura del cancelliere o del segretario o della polizia giudiziaria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome della persona che ha ricevuto la comunicazione, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona stessa ed i suoi rapporti con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere eseguita chiamando il numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.

Dell'avvenuta comunicazione è data conferma, se del caso, al destinatario mediante telegramma.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione se è stata confermata con telegramma.

Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma ».

(*È approvato*).

Art. 11.

L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente:

« In materia penale, il precedente articolo non si applica nei procesi relativi ai delitti indicati nel primo comma dell'articolo 165-*ter* e nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ed ai delitti previsti dagli articoli 414-*bis* e 416-*bis* del codice penale, nonchè dall'articolo 7-*bis* della presente legge.

Nei processi relativi a reati per i quali la prescrizione è prossima a maturare, nonchè in quelli in cui la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 o sia prossima a maturare il giudice dichiara l'urgenza del processo con ordinanza motivata non impugnabile.

L'ordinanza è notificata all'imputato e al difensore e dalla data di tali notificazioni,

o dell'ultima di esse, decorrono, anche nel periodo feriale, i termini processuali.

Questi decorrono altresì dalla data in cui l'imputato o il difensore dichiara di rinunciare alla sospensione dei termini.

Nei casi indicati nei commi precedenti i processi sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire il capoverso con il seguente:

« In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ai delitti indicati nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ed ai delitti previsti dagli articoli 294, 414-*bis*, 416-*bis*, 423, 426 e 433 del codice penale, dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni, dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 ».

11. 1 I RELATORI

D E C A R O L I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento era già preannunciato nella relazione. Esso contiene una migliore sistemazione, con l'indicazione specifica degli articoli, delle norme, in modo che non vi possano essere dubbi interpretativi. Quindi è un emendamento sostanzialmente di forma che chiarisce il contenuto del primo comma dell'articolo in esame.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 11. 1, presentato dai relatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 12.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 224-*bis* - (*Perquisizione nel corso di operazioni di polizia*). — Quando sussiste il pericolo di grave turbamento dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica che comporti il rischio di danno a persone o cose, ovvero il fondato timore di attentato a persone, edifici, impianti o servizi, e non sia possibile un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, ordigni esplosivi o incendiari, ovvero di strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, appaiono sospetti.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, che va trasmesso entro quarantotto ore al procura-

tore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato in copia all'interessato che lo richieda.

Se l'autorità giudiziaria non convalida entro le successive quarantotto ore gli atti compiuti, essi restano privi di ogni effetto ».

(*È approvato*).

Art. 13.

Dopo l'articolo 233 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Art. 233-*bis* - (*Informative al procuratore generale per reati commessi in servizio da appartenenti alla forza pubblica*). — Il procuratore della Repubblica, qualora abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o di polizia tributaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza ovvero da appartenenti al Corpo degli agenti di custodia per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello, trasmettendogli copia degli atti e compie frattanto gli adempimenti istruttori indifferibili.

Nei casi di cui al comma precedente il pretore informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello, trasmettendogli gli atti relativi ai reati per i quali non sia competente. Per tali reati il pretore compie gli adempimenti istruttori indifferibili.

Alla comunicazione giudiziaria si provvede in ogni caso tramite il comando del Corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nel primo comma ».

« Art. 233-*ter* - (*Poteri del procuratore generale*). — Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare il potere di cui all'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, deve darne comunicazione al procuratore della Repubblica perchè proceda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di non punibilità previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato al giudice istruttore di pronunciare decreto.

Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale ».

« Art. 233-*quater* - (*Difesa nei procedimenti per reati commessi in servizio da appartenenti alla forza pubblica*). — Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 233-*bis*, la difesa dell'imputato è assunta, sin dall'inizio del procedimento, dall'Avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi di incompatibilità.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la notizia del procedimento deve essere data immediatamente da parte dell'autorità giudiziaria, anche con telegramma o fonogramma, all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

In qualsiasi stato o grado del procedimento l'imputato può rinunziare alla difesa dell'Avvocatura dello Stato e provvedere alla difesa mediante libero professionista da lui nominato.

Le spese di difesa e quelle processuali, ove dovute, sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza dell'imputato, salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza ».

(*È approvato*).

Art. 14.

L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 238 - (*Fermo di indiziati di reato*). — Anche fuori dei casi di flagranza, quan

do si ha il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi:

1) di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura;

2) di delitto per il quale la legge stabilisce una pena non inferiore nel massimo a otto anni di reclusione;

3) di uno dei delitti previsti dagli articoli 306, secondo comma, 386, 416, 431, 432, primo e terzo comma, 433, 434, 435, 436, 437, 441, 442, 640, secondo comma, n. 1), del codice penale;

4) dei delitti previsti dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni;

5) dei delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra, le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre immediatamente i fermati nella casa circondariale o mandamentale.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte, ai sensi dell'articolo 225.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232 ».

(*È approvato*).

Art. 15.

All'articolo 253 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole:

« 6) del tentativo di uno dei delitti indicati nell'articolo 414-*bis* del codice penale, se per essi la legge prevede il mandato di cattura obbligatorio;

7) di istigazione, associazione o preparazione prevedute dagli articoli 414-*bis*, 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, se la istigazione, l'associazione o gli atti preparatori si riferiscono a delitti per i quali la legge prevede il mandato di cattura obbligatorio ».

(*È approvato*).

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo 253, nn. 6) e 7) del codice di procedura penale si applicano anche con riferimento al tentativo, all'istigazione, all'associazione o alla preparazione di uno dei delitti indicati nell'articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 17.

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277. - (*Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria*). — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria.

Nel concedere la libertà provvisoria, il giudice valuta che non vi ostino ragioni pro-

cessuali, nè sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Il giudice, nel concedere la libertà provvisoria per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 276, 283, 284, 285, 286, 306, 422, 428, 430, 431, 432, primo e terzo comma, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 del codice penale, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, per quelli concernenti le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti consumati o tentati, di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo, ordina che l'imputato non minore sia sottoposto ad uno degli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 282. Qualora si tratti di imputato minore il giudice ordina che lo stesso sia affidato al servizio sociale minorile dettando le prescrizioni che il minore stesso dovrà seguire circa i suoi rapporti con il servizio, la sua dimora, la libertà di locomozione, il divieto di frequentare determinati locali ed il lavoro.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura che si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta la emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Durante il termine per impugnare in appello e in cassazione l'ordinanza che concede la libertà provvisoria all'imputato, anche minore, nei casi di cui al terzo ed al quarto comma, e durante i giudizi sull'impugnazione, l'esecuzione dell'ordinanza stessa è sospesa.

La scarcerazione dell'imputato è in ogni caso disposta qualora il giudice competente non decida sull'impugnazione del pubblico ministero entro trenta giorni dalla data di presentazione dei motivi.

Il termine previsto dal comma precedente decorre nuovamente quando contro la decisione di appello sia proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Art. 277 — (*Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria*). — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria, salvo che nei suoi confronti sia stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio o richiesta di citazione a giudizio per uno dei delitti indicati nel terzo comma ».

17. 1 IL GOVERNO

Al terzo comma, dopo la parola: « processuali », *aggiungere le altre*: « , non vi sia pericolo di fuga ».

17. 2 IL GOVERNO

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ne ho già parlato nel corso della mia replica. Per quanto riguarda la prima innovazione rispetto al testo proposto si esclude la possibilità che sia concessa la libertà provvisoria sempre in riferimento a quei gravi reati, dopo che sia stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio o richiesta di giudizio.

Per quanto riguarda il secondo comma abbiamo voluto restringere i poteri discrezionali del magistrato il quale deve valutare anche che non vi sia pericolo di fuga per l'imputato al quale si concede la libertà provvisoria.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E C A R O L I S , *relatore*. Sono d'accordo.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 17. 1.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, sono molto perplesso per questo emendamento, proprio per quelle ragioni, che posso condividere, che lei, polemizzando con il mio intervento, sosteneva, cioè perchè occorre una evoluzione continua nelle norme, specialmente se queste sono contenute in quelle complesse leggi denominate codici.

Mi sono dichiarato contrario nel mio intervento all'articolo 17 perchè si abolisce, si cancella qualsiasi indicazione al magistrato nella concessione della libertà provvisoria, cioè il magistrato rimane arbitro, senza alcun alveo in cui muoversi, di concedere la libertà provvisoria.

Onorevole Ministro, tanto per ritornare sulla impostazione che ella ha fatto sui palazzi di giustizia e sul fiume che scorre, le faccio presente che su questo argomento nel giro di tre anni ci sono state norme antinomiche, contrastanti; pertanto non è che il legislatore abbia interpretato evolutivamente l'andamento della società, il legislatore si è pronunciato errando, ha riconosciuto l'errore ed è ritornato a perseverare nell'errore, il che è diabolico. Ma l'emendamento che vorrebbe rimediare a questo stato di cose, attraverso una limitazione tanto tenute che quasi non si vede, contiene, a mio avviso (salvo miglior esame, perchè sono delicate norme di carattere processuale di cui ho avuto solo adesso il testo), un grosso errore. Infatti quando si dice all'imputato, che si trova nello stato di custodia preventiva, che può essere concessa la libertà provvisoria salvo che nei suoi confronti sia stata emessa ordinanza di rinvio a giudizio (e fin qui va bene) o richiesta di decreto di citazione a giudizio, si lascia fuori il rito direttissimo, si lascia fuori cioè l'atto di rinvio a giudizio diretto da parte del pubblico ministero. E siccome per i reati oggi emergenti è previsto proprio dalla nuova normativa il rito direttissimo, c'è una lacuna, onorevole Ministro, che è inspiegabile. Ecco la ragione per cui io sono contrario a questo emendamento che non tiene conto di una realtà processuale che bisogna rispettare in tutte le sue articolazioni.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 17. 1, presentato dal Governo.

N E N C I O N I . Non abbiamo sentito il parere del Governo.

P R E S I D E N T E . L'emendamento è stato proposto dal Governo. Senatore Nencioni, lei ha fatto una dichiarazione di voto, e dopo le dichiarazioni di voto non si fanno altri interventi perchè altrimenti si riaprirebbe la discussione.

N E N C I O N I . Ho solo fatto presente un errore. I casi sono due: o è un errore o non è un errore, non c'è una terza soluzione. Se errore c'è, si potrà rimediare attraverso il coordinamento. Ma sarebbe opportuno che il Ministro ci dicesse se è un errore o non è un errore, perchè noi licenziamo un provvedimento così grave con un errore di grammatica.

P R E S I D E N T E . Quindi lei vuole un chiarimento sulla grammatica. Onorevole Ministro, lei è in grado di dare questo chiarimento?

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, io vorrei pregare il senatore Nencioni di tener presente anche l'emendamento 19. 0. 1, presentato dal Governo, che completa la disciplina della materia. Lo scopo che noi vogliamo raggiungere è di precludere la possibilità che negli atti preliminari al dibattimento, nel dibattimento e nei gradi ulteriori, per questi reati, sia concessa la libertà provvisoria. Non credo pertanto ci sia alcun errore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 17. 1, presentato dal Governo e accettato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17. 2, presentato dal Governo e accettato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 18.

Dopo l'articolo 277-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 277-*ter* - (*Effetto sospensivo dell'impugnazione del pubblico ministero in altri casi di concessione della libertà provvisoria*). — Le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 277 si applicano alle ordinanze che concedono la libertà provvisoria agli imputati dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 253, 414-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter*, 429, secondo comma, 433, terzo comma, 434, 440, 605, 628, primo e secondo comma, 629, primo comma, del codice penale, nonchè dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

Nei casi previsti dal comma precedente, contro i provvedimenti concernenti la libertà provvisoria emessi negli atti preliminari al dibattimento, nel corso del dibattimento, con la sentenza che definisce il giudizio o dopo la pronuncia della sentenza può essere subito proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide anche nel merito ».

(*È approvato*).

Art. 19.

L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 369 - (*Rapporti tra il giudice istruttore e il pubblico ministero*). — Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie.

Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato, per giustificato motivo, per non più di una volta ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 19 è stato presentato, con l'emendamento 19. 0. 1, un articolo aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. . . .

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"Il giudice con l'ordinanza che rinvia a giudizio ordina la cattura dell'imputato se questi non è già detenuto per il reato per cui si procede, quando si tratta di uno dei delitti indicati nel terzo comma dell'articolo 277 o comunque di un delitto per il quale la legge impone il mandato di cattura. Quando il mandato di cattura è facoltativo o è stato sospeso a' termini dell'articolo 259, il giudice può ordinare la cattura.

Quando è stata concessa la libertà provvisoria, il giudice istruttore ha facoltà di ordinare la cattura; deve sempre ordinarla quando si tratta di uno dei delitti indicati nel terzo comma dell'articolo 277" ».

19. 0. 1 IL GOVERNO

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Questo emendamento risponde a quella logica complessiva degli emendamenti che ho già illustrato durante la mia replica: il secondo e il terzo comma dell'articolo 375 vengono sostituiti, statuendosi che con l'ordinanza di rinvio a giudizio il giudice ordina la cattura dell'imputato se questo non è già detenuto per i reati per cui si procede, giacchè è previsto che anche per quei reati si possa concedere nella fase istruttoria la libertà provvisoria, quando si tratta appunto di uno dei delitti indicati nel terzo comma dell'articolo 277 o comunque di un delitto per il quale la legge impone il mandato di cattura. Quando invece il mandato di cattura è facoltativo, il giudice ha facoltà della emissione del mandato di cattura anche quando rinvia a giudizio.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Non voglio fare il pignolo, ma il giudice che « ordina la cattura » non esiste perchè il giudice « emette » mandato di cattura, ma è il pubblico ministero che « ordina la cattura ». Pertanto se adoperiamo termini ed espressioni impropri in norme di procedura, poi nell'applicazione ci troviamo di fronte a ricorsi in Cassazione.

P R E S I D E N T E . Lei intende proporre un emendamento all'emendamento?

N E N C I O N I . Mi riservo di proporre un emendamento all'emendamento, cioè laddove si dice: « ordina la cattura », sarebbe opportuno dire: « emette mandato di cattura dell'imputato » perchè si tratta del giudice. Altrimenti ci sono le due ipotesi, ma il giudice istruttore non può ordinare la cattura dell'imputato. Siccome si parla di ordinanza di rinvio a giudizio, è evidente che ci si riferisce al giudice istruttore il quale emette mandato, non ordina.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E C A R O L I S , *relatore*. Signor Presidente, debbo fare osservare al senatore Nencioni che, in base all'articolo 375, il giudice con l'ordinanza che rinvia a giudizio ordina la cattura dell'imputato. Poi, quando il mandato di cattura è facoltativo o è stato sospeso ai termini dell'articolo 259, il giudice può ordinare la cattura. Quindi il giudice istruttore ordina la cattura.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. È una terminologia già presen-

te nel vigente testo dell'articolo 375. Le modifiche non riguardano assolutamente questo tipo di terminologia, ma tutt'altra cosa.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, dopo questi chiarimenti insiste nel proporre l'emendamento?

N E N C I O N I . Sì, signor Presidente, perchè, se ci sono errori di terminologia, è bene correggerli.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè abbiamo già accantonato due articoli aggiuntivi proposti dal Governo, questa volta dispongo io che si accantoni anche questo, in modo che possiate esprimere, dopo che vi sarete riuniti, un parere definitivo.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 20.

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 502-*bis* - (*Giudizio direttissimo per reati commessi nel corso di pubbliche manifestazioni*). — Se nel corso di pubbliche manifestazioni una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale si procede sempre con giudizio direttissimo.

Fuori del caso di flagranza previsto dal comma precedente, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo aver disposto l'arresto dell'imputato ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

CAPO III

REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ FASCISTE

Art. 21.

Gli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo 1:

« Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (primo comma) della Costituzione, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni, movimenti o gruppi di persone non inferiori a cinque, diretti a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del fascismo o del nazismo, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da uno a cinque milioni di lire.

Si considerano associazioni, movimenti o gruppi diretti a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del fascismo o del nazismo quelli che, richiamandosi all'ideologia o alla dottrina o ai princìpi o agli obiettivi del fascismo o del nazismo stessi, operano per stabilire la dittatura fascista o comunque per sovvertire violentemente l'ordinamento democratico dello Stato; ovvero esaltano, minacciano o usano la violenza quale metodo di lotta politica; ovvero propugnano la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione; ovvero denigrano la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza; ovvero svolgono propaganda nazista o propugnano discriminazioni razziali; ovvero compiono manifestazioni di carattere fascista.

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.

Le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza. L'or-

ganizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi, sostanze esplodenti o ordigni esplosivi o incendiari ovunque siano custoditi.

La condanna per taluno dei fatti indicati nei precedenti commi comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Dopo il terzo comma, inserire i seguenti:

« È altresì punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da uno a cinque milioni di lire chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni, movimenti o gruppi di persone non inferiori a cinque, diretti a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del marxismo-leninismo.

Si considerano associazioni, movimenti o gruppi diretti a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del marxismo-leninismo quelli che, richiamandosi alla ideologia o alla dottrina o ai princìpi o agli obbiettivi del marxismo-leninismo, operano per stabilire la dittatura del proletariato, o comunque per sovvertire violentemente l'ordinamento democratico dello Stato; ovvero esaltano, minacciano o usano la violenza quale metodo di lotta politica; ovvero propugnano la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ».

21. 1 PISANÒ, CROLLALANZA, ABBADESSA

P I S A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Signor Presidente, con questo emendamento intenderei illustrare anche gli altri che ho proposto poichè sono tutti animati dallo stesso spirito. Il mio è un invito al realismo: dopo una discussione che ha toccato così alti livelli giuridici, che mi sono un po' estranei, è ora di portare un po' di realismo in questa terza legge Reale.

Desidero leggere l'emendamento 21. 1, del quale gli altri sono corollari: « È altresì punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da uno a cinque milioni di lire chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni, movimenti o gruppi di persone non inferiori a cinque, diretti a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del marxismo-leninismo ».

« Si considerano associazioni, movimenti o gruppi diretti a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del marxismo-leninismo quelli che, richiamandosi alla ideologia o alla dottrina o ai princìpi o agli obiettivi del marxismo-leninismo, operano per stabilire la dittatura del proletariato, o comunque per sovvertire violentemente l'ordinamento democratico dello Stato; ovvero esaltano, minacciano o usano la violenza quale metodo di lotta politica; ovvero propugnano la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ».

Io credo che nessuno, qui, onestamente possa sostenere che questi commi aggiuntivi siano campati per aria. Notate bene, noi non proponiamo nessuna formulazione riduttiva di ciò che propongono gli articoli del disegno di legge che prevedono la repressione delle « attività fasciste ». Ci stanno bene così.

L'unica aggiunta che si poteva fare per quanto riguarda le associazioni, i movimenti e i gruppi che perseguono le finalità antidemocratiche proprie del fascismo o del nazismo era caso mai stabilire quanto segue e cioè: « Previa visita psichiatrica », perchè io credo che se c'è qualcuno che nel 1978, a 33 anni dalla fine del fascismo e del nazismo, vuole restaurare quei regimi, quei partiti e quei sistemi, come minimo deve essere matto; e qui di matti, almeno per la parte che ci riguarda, non ce ne sono.

Comunque non abbiamo nulla da eccepire.

Ma siccome questa legge si preoccupa tanto di prevenire, di mettere le mani avanti, di salvaguardare, di garantire, al punto che si ipotizza anche la possibilità di mettere in galera della gente solo perchè effettua atti preparatori (e Dio solo sa cosa succederà

quando qualche povero netturbino sarà preso mentre sta scopando per le strade di Roma e gli imputeranno la costituzione di bande armate o di brigate rosse), ebbene, noi proponiamo questo emendamento perchè è un atto politico che ci preme; e voglio vedere chi non lo voterà.

A sostegno di questo emendamento leggerò soltanto alcuni brani dai quali emerge che chi propugna oggi le teorie marxiste-leniniste in questo paese, si prepara a sovvertire le istituzioni, si prepara a distruggere l'ordinamento costituzionale, si prepara a far fuori la democrazia in Italia.

Cito soltanto cose recentissime. Dice un articolista di « Lotta continua »: « Non sono d'accordo con quei compagni che accusano le Brigate rosse di scarsa teoria, di spontaneismo e, in ultima analisi, anche di azioni di esemplarismo quando invece, se torniamo a rileggere Lenin, lui stesso ci dice: « La sostituzione dello Stato proletario allo Stato borghese non è possibile senza rivoluzione violenta » (da « Stato e rivoluzione »), o anche Marx: « I comunisti sdegnano di nascondere le loro opinioni e le loro intenzioni; dichiarano apertamente che i loro fini possono essere raggiunti soltanto col rovesciamento violento di tutto l'ordinamento sociale finora esistente » (dal Manifesto del Partito comunista). Queste dichiarazioni sono correttamente sintetizzate nell'inciso delle Brigate rosse: « Portare l'attacco al cuore dello Stato ». Essere marxisti o leninisti o marxisti-leninisti, cioè comunisti, non è questione di opinioni; bisogna conoscere, condividere, realizzare le indicazioni che ci forniscono i padri del comunismo, e questa non è ortodossia ma coerenza comunista ».

Ed ecco, dal « Corriere della Sera » di questa mattina, un articolo di Alberto Ronchey che, se non mi sbaglio, è stato e resta uno dei prediletti di questo regime: « Ed ora, esaminando il codice ideologico di fenomeni come la guerriglia terroristica, è difficile non riconoscerne la matrice. È leninista, anche se più o meno frainteso, il principio che lo Stato detto borghese si abbatte e non si cambia; così la visione di un solo ed unico imperialismo come cospirazione permanente della storia; così la concezione di un nemico oggettivo, repugnante come male assoluto; così la qualificazione degli avversari come perenni cricche e lacchè (*commenti dall'estrema sinistra*) di qualcuno, la bella lingua di Lenin, che già include un terrorismo concettuale. Il detonatore, come nell'esperienza sud-americana, è l'inclinazione a concludere che la società esistente, a paragone con l'altra che si ha in mente, non è tollerabile un giorno di più e se poco comunista è spesso lo spontaneismo armato dell'Autonomia, questo non si può dire per le Brigate rosse, che obbediscono a precisi canoni di lavori illegali e disciplina militare. Quelli delle Brigate rosse, voglio dire, non sono figli di nessuno ».

Mi rendo conto che voi democristiani non potete votare un comma aggiuntivo come quello che propongo, perchè altrimenti dalle Botteghe Oscure il padrone telefona, e voglio vedere cosa succede. Ma voglio anche vedere se nella vostra coscienza davvero pensate che io stia proponendo un qualcosa di così astratto Qui si è parlato in termini giuridici elevatissimi, che io ho capito più o meno per quello che posso capire da modesto giornalista quale sono, ma fuori di qui c'è un'altra realtà: non ci sono le brigate nere, ma le brigate rosse, ed è inutile che voi continuiate a perdere tempo con questi tipi di legge. Abbiate almeno il pudore di non votare contro: lasciate che siano i comunisti a votare contro questi miei ingenui commi perchè, purtroppo, siamo solo all'inizio di questa storia, e vedrete se dovrete difendere la democrazia dalle brigate nere o dai fascisti, che non ci sono più nei termini che intendete voi , o se non dovrete difenderli dalle brigate rosse che sono figlie del Partito comunista. (*Applausi dall'estrema destra. Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Repliche dall'estrema destra*). Siete voi che li avete allevati, voi che li avete armati; sono figli vostri!

P R E S I D E N T E . Invito il relatore e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A F F I O L E T T I , *relatore*. Il parere è contrario.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21. 1, presentato dai senatori Pisanò, Crollalanza e Abbadessa. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 22.

L'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente articolo 2:

« Qualora con sentenza risulti accertato il reato di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo.

Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione ».

(*È approvato*).

Art. 23.

Gli articoli 4 e 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo 3:

« Chiunque fa propaganda a favore di un partito, associazione, movimento o gruppo avente le caratteristiche e perseguente le fifinalità di cui all'articolo 1 è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Alla stessa pena soggiace chi, pubblicamente, esalta esponenti, princìpi, fatti e metodi del fascismo o del nazismo, oppure le loro finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti o nazisti, ovvero compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se alcuno dei fatti preveduti dai precedenti commi è compiuto col mezzo della stampa o con l'uso di mezzi o strumenti radiotelevisivi.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale per un periodo di cinque anni ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

23. 1 PISANÒ, CROLLALANZA, ABBADESSA

In via subordinata all'emendamento 23. 1, sostituire il terzo comma con il seguente:

« Alla stessa pena soggiace chi, pubblicamente, esalta esponenti, princìpi, fatti e metodi del fascismo, del nazismo e del marxismo-leninismo, oppure le loro finalità antidemocratiche, ovvero le idee o metodi razzisti o nazisti, ovvero compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste o marxiste-leniniste ».

23. 2 PISANÒ, CROLLALANZA, ABBADESSA

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« La pena è della reclusione da uno a sei anni se alcuno dei fatti previsti dai precedenti commi è compiuto col mezzo della stampa o con l'uso di apparecchi o strumenti radiofonici o televisivi ».

23. 3 I RELATORI

P I S A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Signor Presidente, ad illustrare gli emendamenti 23. 1 e 23. 2 vale quello che ho detto poco fa.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti 23. 1 e 23. 2.

M A F F I O L E T T I , *relatore*. Il parere è contrario.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 23. 1, presentato dai senatori Pisanò, Crollalanza e Abbadessa. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 2, presentato dai senatori Pisanò, Crollalanza e Abbadessa. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

D E C A R O L I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. L'emendamento 23. 3 è puramente formale e tende a modificare parzialmente il penultimo comma dell'articolo 23. Secondo la nostra proposta, dovrebbe dirsi: « o con l'uso di apparecchi o strumenti radiofonici o televisivi ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 23. 3, presentato dai relatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 24.

L'articolo 5-*bis* della legge 20 giugno 1952, n. 645, così come previsto dall'articolo 12 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente articolo 4:

« Per il reato previsto nell'articolo 1 della presente legge è obbligatoria l'emanazione del mandato di cattura.

La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale.

Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di dieci giorni indicato nello stesso articolo è elevato a venti giorni ».

(*È approvato*).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

La legge 22 maggio 1975, n. 152, è abrogata.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La legge 22 maggio 1975, n. 152, è abrogata; è altresì abrogato l'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 ».

25. 1 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E. Poichè tale emendamento è correlato agli emendamenti 7. 0. 1 e 9. 0. 1, accantonati, lo accantono unitamente all'articolo 25 cui si riferisce.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte dei senatori Pisanò, Crollalanza e Abbadessa è stato presentato l'emendamento T. 1 tendente ad aggiungere al titolo del disegno di legge, in fine, le parole: « e marxiste-leniniste ».

Questa modifica è preclusa dalla reiezione degli emendamenti 21. 1, 23. 1 e 23. 2.

L'esame del disegno di legge proseguirà dopo la discussione di quelli iscritti al secondo punto dell'ordine del giorno.

Discussione dei disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale » (1008) e « Norme per l'esercizio del credito navale e provvidenze a favore delle costruzioni navali » (898), d'iniziativa del senatore Fossa e di altri senatori; « Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978 » (1007)

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1008 e approvazione del disegno di legge n. 1007

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale » e « Norme per l'esercizio del credito navale e provvidenze a favore delle costruzioni navali », d'iniziativa dei senatori Fossa, Signori e Scamarcio; « Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978 ».

Data l'affinità del contenuto dei tre disegni di legge, propongo che si proceda alla discussione generale congiunta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

T O N U T T I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Mi rimetto anch'io alle argomentazioni addotte nella relazione.

P R E S I D E N T E . Poichè l'onorevole Ministro desidera intervenire nella discussione, per aggiungere alcune considerazioni, sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 19,35*).

Presidenza del vice presidente CATELLANI

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile.

* C O L O M B O , *ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i due provve-

dimenti che sono al nostro esame fanno parte dell'intera impostazione di politica economica che il presente Governo pensa di portare avanti a sostegno di un settore particolarmente delicato ed importante come quello dell'economia marinara.

Abbiamo ultimato nella giornata di ieri, nell'altro ramo del Parlamento, l'esame del bilancio, che era stato discusso un po' di tempo fa in questo ramo del Parlamento e quindi mi rifaccio a quelle considerazioni di natura generale che d'altra parte l'onorevole relatore, che mi permetto anche qui di ringraziare, ha lungamente illustrato nella sua relazione e che la Commissione ha dibattuto. È un settore certamente importante per l'intero nostro paese. Sul piano economico infatti siamo un paese trasformatore: il 90 per cento delle materie prime viene importato per via mare ed il 60 per cento dei prodotti finiti è esportato per via mare. È un settore particolarmente delicato ed interessante per la nostra situazione economica.

In sede di esame del bilancio si è fatta una discussione, certamente non di natura nominalistica, da alcune parti politiche, quando si è detto che non si dovrebbe tanto parlare di marina mercantile quanto di economia marittima o di politica marittima e forse l'osservazione è pertinente. Infatti — lo ricordo a me stesso ed anche agli onorevoli colleghi — secondo alcuni dati di natura economica che motivano e giustificano questi particolari provvedimenti, abbiamo una bilancia dei pagamenti dei noli decisamente deficitaria, che nel 1977 ha raggiunto i 530 miliardi di disavanzo. Il bilancio della pesca, pur essendo noi un paese marinaro con 8.000 chilometri di costa, è decisamente negativo con un disavanzo di 300 miliardi. Ci sono poi le sovvenzioni date alle linee di navigazione e ai cantieri.

In un momento economico particolarmente delicato si tratta di vedere se questi interventi siano veramente pertinenti e se siano non tanto di natura assistenziale ma di natura economica, tesi cioè non solo a conservare ma anche a costituire punti di riferimento per lo sviluppo all'interno del nostro paese.

Ho ricordato i dati di natura economica ed ora ricordo anche quelli di natura occupazionale. Da qui l'opportunità di sostenere questo particolare settore e da qui il provvedimento a favore del credito navale per cercare di sostenere questo particolare ramo della nostra economia. Se questo è vero sempre per tutti i paesi, diventa di estrema necessità in un momento in cui il tasso inflazionistico ha raggiunto le cifre che purtroppo ha raggiunto nel nostro paese. Quando il costo del denaro ha raggiunto il 17-18 per cento evidentemente il fatto di natura creditizia diventa fondamentale. Da qui l'impegno, da parte del Governo, di aiutare questo ramo della nostra economia importante sul piano infrastrutturale e sul piano sociale, e quindi sul piano occupazionale. Se certamente è un provvedimento non perfetto (ma nessun provvedimento legislativo è perfetto), esso però si rifà all'esperienza del passato e, vorrei dire, alla convergenza delle varie parti politiche e alle discussioni fatte in sede preliminare con le componenti di natura economica e sociale presenti nel settore. Gli imprenditori del settore, le forze sindacali presenti nel settore, l'hanno richiesto e non penso che l'abbiano richiesto solo o prevalentemente per una esigenza di natura corporativa di tutela del settore, ma proprio per una esigenza di carattere generale. Ecco perchè raccomanderei proprio in modo particolare agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento concernente il credito navale, che permette di dare una boccata di ossigeno a questa branca della nostra economia, nella convinzione e nella speranza che la situazione economica di natura mondiale — perchè si tratta di un settore economico che è a cerniera, è una infrastruttura sul piano economico — riesca ad essere in parte tonificata. È inevitabile che nella misura in cui l'economia mondiale non si sviluppa più a quei tassi del 5-6 per cento che eravamo abituati ad attendere, ma si sviluppa a dei tassi enormemente inferiori, essa comporta questa riduzione nei settori di natura infrastrutturale. C'è anche un cambiamento di natura, vorrei dire, qualitativa nell'economia mondiale. I paesi emergenti proprietari di materie prime ormai

hanno rivendicato un ruolo più importante nell'economia mondiale: non abbiamo più una economia mondiale di carattere binario e cioè la fornitura di materie prime e la trasformazione in prodotti finiti. Ormai questi paesi emergenti chiedono di fare almeno le prime trasformazioni autonomamente e, quindi, le prime trasformazioni si fanno a bocca di miniera, a bocca di pozzo e certamente provocano delle variazioni nelle classiche correnti di traffico. Ricordo a me stesso la crisi di natura energetica che ha provocato il gigantismo che si è verificato particolarmente in questo settore; ricordo le petroliere di 600.000 tonnellate, ma ricordo la petroliera giapponese che, progettata per un milione di tonnellate, ha avuto accoglienza piuttosto fredda. Devo poi anche dire che questa industria è uno di quei settori particolari dove abbiamo visto il mondo arabo, il mondo africano, il mondo sudamericano, la Corea del Sud ed altri paesi diventare degli interlocutori piuttosto interessanti rispetto a quelli tradizionali.

Per questo bisogna che la nostra industria si adegui, non pensando di avere, forse, il ruolo qualitativamente e quantitativamente svolto nel passato, ma di avere un ruolo qualitativamente più interessante volto alla specializzazione sia per quanto riguarda il naviglio, sia per quanto riguarda l'industria cantieristica. Ci dobbiamo cioè dedicare ai settori a più alto valore aggiunto perchè la concorrenza sul piano cantieristico e sul piano dei noli rispetto ai trasporti di natura tradizionale ormai non è più sostenibile per la nostra industria. Da qui questo tipo di credito che deve permettere anche alla nostra industria armatoriale di innovarsi, di specializzarsi in modo da reinserirsi in circuiti di traffico che sono stati mutati da queste trasformazioni a livello mondiale.

Vorrei concludere, anche perchè le relazioni sono più che esaurienti e la discussione fatta in Commissione ha posto in evidenza sia le luci sia le ombre. Per quanto riguarda l'altro provvedimento, il disegno di legge n 1007, giustamente anch'esso esaminato in questa occasione, che prevede provvidenze per l'industria cantieristica, vorrei dire che anche questo settore ha bisogno di particolari cure e di particolari innovazioni. Anche qui ci troviamo davanti ad un cambiamento di natura quantitativa e di natura qualitativa. Ricordo un dato preoccupante riguardante l'economia mondiale: la capacità di produzione dell'industria cantieristica mondiale nel 1977 era pari a 40 milioni di tonnellate, mentre la domanda mondiale prevista all'inizio del 1977 era di 13 milioni di tonnellate; pensiamo che a consuntivo la domanda sia stata di circa 7-8 milioni di tonnellate, quindi siamo al 20 per cento rispetto alla capacità produttiva. Questi andamenti che si sono verificati a livello mondiale hanno trovato riscontro anche a livello nazionale. Di qui la situazione nel nostro paese, tenuto anche conto della localizzazione particolare dei nostri cantieri, talchè, in alcune zone, l'industria cantieristica è l'unica o certamente l'industria traente dell'intero settore. Occorre perciò pensare che una politica di riconversione, che pure bisogna fare, richiede inevitabilmente tempi molto lunghi. Devo ricordare a me stesso ma anche agli onorevoli colleghi che paesi certamente più forti e più validi sul piano economico hanno già affrontato questo discorso: Svezia, Olanda, Giappone e Francia hanno affrontato in modo abbastanza razionale i problemi relativi all'industria cantieristica. Noi lo affrontiamo con questo provvedimento: pensiamo certamente di non aver detto la parola fine, ma mi pare, questo, un provvedimento che si mette nella giusta linea. Di qui l'impegno, da parte del Governo e delle forze politiche, di esaminare poi, successivamente, la materia con uno strumento organico per vedere, in termini di quantità e di qualità, come essa debba essere affrontata.

Ricordo ancora che il problema è stato affrontato dalla Comunità economica europea; siamo davanti a questo benedetto progetto Davignon che impone una ristrutturazione dell'industria cantieristica. Annuncio ai colleghi del Senato che proprio domani dovrò avere un incontro con i commissari Vovel e Davignon per discutere con loro il quadro di riferimento e anche per portare le giuste osservazioni che il nostro paese formula non per chiedere posizioni di maggior

favore, ma per parlare — anche se non in termini conflittuali, perchè non è questo lo spirito con cui andiamo nella Comunità europea — in termini di giusta difesa della nostra industria.

Siamo pronti a fare sacrifici nella misura in cui tutti li fanno, e in modo proporzionale: non vogliamo affatto che la nostra industria debba pagare pedaggi decisamente negativi.

Nel campo della ristrutturazione ricordo che, fortunatamente, alcuni cantieri sono riusciti a trovare una domanda piuttosto interessante nel campo della marina militare: Riva Trigoso, Muggiano, in parte anche Monfalcone. Qualche cosa si è fatto anche per quanto riguarda il settore della navigazione da diporto. Si pongono certo grossi problemi per cantieri di natura tradizionale che si collocano in alcune zone molto interessanti del nostro paese. A questo riguardo, il Governo sta approntando un provvedimento organico, e ringrazio il mio validissimo collaboratore, il sottosegretario senatore Rosa, che presiede la commissione a ciò delegata. Vorrei dire che pensiamo di ultimare i lavori di tale commissione entro il mese di aprile in modo da avere l'esatto quadro della situazione, esatto perchè proveniente dalla elaborazione degli uffici del Ministero e anche perchè frutto del confronto delle varie opinioni delle componenti presenti nella commissione stessa.

Dobbiamo anche fare in fretta, ragion per cui sollecito l'approvazione di questo provvedimento-tampone, perchè il Governo ha già presentato il piano di ristrutturazione dell'industria del nostro paese. Non è un piano di grandi dimensioni perchè le disponibilità evidentemente sono frutto della compatibilità di natura economica, ma non vorremmo che l'industria cantieristica, che certamente ha bisogno di una ristrutturazione, venga considerata un settore negletto in questo sforzo generale di ristrutturazione dell'intero apparato industriale che il nostro paese si accinge a fare. Capisco le esigenze dell'elettronica, dell'industria automobilistica, ma bisogna essere consapevoli che anche queste particolari industrie sono importanti sul piano economico, infrastrutturale e sociale.

Sarò ben lieto di informare poi il Parlamento dei colloqui che avremo avuto in sede di Comunità economica europea, in modo che la presenza dell'Esecutivo in questi organismi trovi il suffragio di tutte le forze politiche presenti

L'approvazione di questi due provvedimenti, così come sono stati presentati, sarà per me un valido sostegno nell'affrontare i colloqui che avrò nella giornata di domani in modo che, nel rispetto di una valutazione economica e sociale, perchè crediamo nella Comunità economica europea, gli interessi del nostro paese non vengano pretermessi rispetto agli interessi degli altri paesi.

Siamo pronti ad affrontare sacrifici nella misura in cui questi sacrifici ci consentano di ottenere risultati rispetto ad un bene comune, ma dobbiamo difendere la nostra economia e il nostro apparato produttivo sul piano sociale. Ecco perchè, signor Presidente e onorevoli colleghi, nel ringraziare il relatore e tutti coloro che hanno preso parte al dibattito in Commissione, raccomando caldamente all'Assemblea l'approvazione di questi provvedimenti. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1008, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Art. 1.

Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonchè alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei finanziamenti, previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di aziende ed istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non può eccedere il 70 per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra impresa e cantiere, ovvero preventivato dal cantiere che assume in pro-

prio i lavori medesimi. Tale prezzo è maggiorato, in caso di nuova costruzione, del 10 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari sostenuti durante i lavori.

Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenendo conto, per le nuove costruzioni, esclusivamente del prezzo di unità similari sul mercato italiano.

Il finanziamento non può superare, in ogni caso, la durata di quindici anni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti di cui alla presente legge sarà fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, a scadenze semestrali, tale tasso massimo si modificherà automaticamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di cui all'articolo 1; il tasso massimo stabilito rimarrà, comunque, valido sino all'entrata in vigore di quello successivo.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso massimo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima, per l'intera durata dei finanziamenti, di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione:

del 50 per cento del tasso contrattuale per le unità di stazza lorda eccedente le 3.000 tonnellate;

del 60 per cento del tasso contrattuale per le unità di stazza lorda inferiore alle 3 000 tonnellate.

Il tasso contrattuale sopra indicato non potrà, comunque, essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui al primo comma.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Sostituire l'ultimo alinea del quarto comma con il seguente:

« del 60 per cento del tasso contrattuale per le navi destinate a servizi turistici, ordinate entro il 30 giugno 1979, nonchè per le unità di stazza lorda inferiore alle 3.000 tonnellate ».

2. 1 GUSSO, FEDERICI, FOSSA, MANNO

G U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U S S O . Signor Presidente, mi pare che valga la pena di spendere qualche parola per meglio definire la direzione lungo la quale l'emendamento si muove, anche se in sostanza esso si illustra da sè.

Si è ritenuto in Commissione che fosse importante andare incontro, nei limiti del possibile, proprio nel momento in cui si cerca di affrontare i problemi della cantieristica, ad una certa propensione degli operatori dell'armamento navale a inserirsi nel traffico turistico da crociera, oggi in fase di forte espansione soprattutto nel Mediterraneo. In questo settore è presente prevalentemente la bandiera straniera, particolarmente le bandiere greca e jugoslava. Va ricordato in proposito che questo tipo di navi, rispetto a quelle per il trasporto delle merci, ha una rilevante capacità di induzione sia nella fase di costruzione, data la natura e la varietà dell'arredo e dei servizi da installare, sia in fase di esercizio, dato il maggior numero e la diversificazione nella professionalità del personale impiegato.

Vanno sottolineati i benefici per la bilancia dei noli e i benefici di valuta pregiata che una maggiore presenza italiana in questo settore è destinata a determinare.

Auspichiamo che questo maggiore incentivo creditizio, rispetto a quello previsto per

altri tipi di nave, determini quanto meno un orientamento dell'armamento verso un settore che molti indicatori segnalano promettente e che possa altresì comportare per i cantieri, oltre a un sollievo immediato, anche se contenuto, nelle ordinazioni di nuove navi, necessarie operazioni di riconversione produttiva dei cantieri stessi, ove questa risulti opportuna.

Per ragioni congiunturali le agevolazioni sono destinate alle navi per servizi turistici ordinate entro il 30 giugno 1979.

A nome dei colleghi della Commissione, raccomando perciò vivamente all'Assemblea l'approvazione di questo emendamento

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O N U T T I , *relatore.* Signor Presidente, signor Ministro, l'emendamento proposto, come diceva molto bene il senatore Gusso, riguarda la possibilità di una maggiore incentivazione per la costruzione di un particolare tipo di navi da adibire ai servizi di crociera.

Questo intervento appare giustificato dalla particolare situazione del mercato di questo tipo di navi e di queste iniziative turistiche in questo momento. Infatti il concorso dello Stato, come ricordava adesso il senatore Gusso e come è detto nell'emendamento stesso, è limitato agli ordinativi effettuati entro il 30 giugno 1979. Questa incentivazione può produrre come conseguenza una notevole incidenza sull'attività cantieristica nazionale.

Le iniziative che possono essere messe in moto riguardano gli imprenditori del settore, che giudicano positive le prospettive e ritengono produttivo l'investimento in questo tipo di navi servendosi dei cantieri nazionali qualora l'intervento dello Stato dia loro la possibilità di spuntare prezzi competitivi. Se l'aumento del contributo dello Stato fino al 60 per cento del tasso contrattuale è accompagnato dalla durata massima del finanziamento previsto dalla legge, data l'attuale situazione del settore, si può prevedere, oltre a nuove commesse ai nostri cantieri, anche il potenziamento di un'attività imprenditoriale che per le sue caratteristiche sarà propulsiva sul piano economico e sul piano occupazionale. È chiaro che questo intervento dello Stato riguarda l'investimento e non la gestione di questi servizi, anche se risulta chiaro che i minori oneri di ammortamento, in rapporto al maggior concorso dello Stato sugli interessi e alla massima durata dei finanziamenti da parte degli istituti finanziatori, hanno la loro conseguente positiva influenza sulla competitività dei servizi stessi.

Il relatore pertanto esprime parere favorevole sull'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* C O L O M B O , *ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile.* Il Governo è favorevole all'emendamento; anzi pone in risalto il fatto che non si subordina l'industria cantieristica all'industria dell'armamento, ma si delinea una programmazione in termini globali che, sulla base di una domanda esistente nel campo turistico e quindi nel campo armatoriale, si traduce in un *input* per l'industria cantieristica. Evidentemente il Governo, con la collaborazione della Commissione, nello stabilire il tipo di nave, dovrà tener conto anche di questo particolare settore merceologico in armonia con le necessità degli altri settori per quanto riguarda il trasporto di merci e su questa base formulare una programmazione annuale relativa al credito. Pertanto, ripeto, il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 1 presentato dal senatore Gusso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, *segretario*:

Art. 3.

I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi già in esercizio di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e di età non superiore a dieci anni.

Qualora l'acquisto si riferisca a nave di età superiore ad anni cinque, la durata massima di anni dieci del finanziamento è ridotta di altrettanti anni di quanto l'età della nave supera gli anni cinque.

Per le navi di cui ai precedenti commi è ritenuto accettabile dal Ministero della marina mercantile il prezzo valutato all'atto dell'autorizzazione all'importazione.

Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima — per la durata dei finanziamenti stessi — di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione del 35 per cento del tasso contrattuale, che non potrà essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui all'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il contributo è accordato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è pagato, durante il periodo di ammortamento, in tante semestralità costanti quante sono quelle del relativo finanziamento, per il tramite dell'istituto finanziatore, per un ammontare complessivo pari alla differenza tra la somma degli interessi dovuti dall'impresa all'istituto finanziatore, per tutta la durata dell'operazione, in base al tasso contrattuale stabilito ed al piano di ammortamento concordato, e la somma che risulterebbe a carico dell'impresa medesima deducendo da detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento tale contributo è calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna quota di finanziamento erogata secondo lo stato di avanzamento dei lavori della nave.

Per la concessione del contributo di cui alla presente legge non è più richiesto il parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Per il pagamento delle singole rate del contributo sugli interessi, è emesso, in relazione ad ogni atto d'impegno, un apposito ruolo di spesa fissa, intestato all'istituto finanziatore, che accrediterà all'impresa gli importi relativi.

L'impresa è tenuta a presentare al Ministero della marina mercantile, nella prima decade del mese anteriore alla data stabilita per il pagamento della rata di contributo statale, una dichiarazione da cui risulti che nessuna modifica è intervenuta nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il contributo medesimo.

In difetto della dichiarazione di cui al precedente comma il Ministero della marina mercantile dispone la sospensione del pagamento della rata di contributo.

L'impresa finanziata è, altresì, tenuta a comunicare immediatamente al Ministero della marina mercantile eventuali modifiche delle condizioni previste per la concessione del contributo.

Per i contributi già disposti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di erogazione, le disposizioni dei commi precedenti si applicheranno per il pagamento delle rate residue, a decorrere dal 1° luglio 1979.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai finanziamenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

(*È approvato*).

Art. 4-*bis*.

Per l'ammissione al contributo si farà riferimento ai criteri di priorità, di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, stabiliti nell'anno nel quale sono stati per-

fezionati i contratti o abbiano avuto inizio i lavori in proprio.

(*È approvato*).

Art. 5.

Qualora a completamento dei lavori il prezzo finale superi del 10 per cento quello globale di cui all'articolo 1, all'impresa finanziata può essere concesso un ulteriore finanziamento sulla differenza con le modalità ed alle condizioni previste negli articoli precedenti.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 6-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, così come modificato dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonchè alle navi destinate ad attività di ricerca o industriali ».

(*È approvato*).

Art. 6-*ter*.

La corresponsione del contributo nel pagamento degli interessi, che sia cessata a causa dell'avvenuta perdita da parte delle unità finanziate dei requisiti della più alta classe del R.I.Na., potrà essere ripristinata qualora i requisiti di classe vengano riacquistati nell'arco di un biennio.

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge si applica anche a tutte le domande di finanziamento già avanzate, a meno che, alla data della sua entrata in vigore, sulle stesse non sia intervenuta la deliberazione di finanziamento da parte delle aziende ed istituti di credito di cui al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 8.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni anche sui limiti autorizzati per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce il limite sul quale l'impegno è assunto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per l'anno 1978 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982 ».

8. 1 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O N U T T I , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento in relazione a quanto esposto dal Ministro poco fa e in relazione al programma di finanziamento per le nuove iniziative, comprese quelle che sono previste dall'emendamento Gusso.

C O L O M B O , *ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O L O M B O , *ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*. Desidero ringraziare i colleghi della Commissione tesoro e sottolineare il senso di responsabilità e di consapevolezza dell'intero paese e della categoria interessata per lo sforzo che si sta facendo, anche con questo emendamento, per sostenere questo particolare settore sia sul piano economico sia sul piano sociale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8. 1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, n. 162.

Con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate ulteriori eventuali disposizioni esplicative ed applicative della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 10.

Alla copertura dell'onere finanziario di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « 10 miliardi » *con le altre*: « 15 miliardi ».

10. 1 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T O N U T T I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10. 1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge n. 1008, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge

n. 1007, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Art. 1.

In vista dell'emanazione di una legge organica riguardante la ristrutturazione della industria cantieristica navale e fino alla data di entrata in vigore di tale legge, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, può essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato dal Ministero della marina mercantile per i contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1° aprile 1977, e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978.

Una quota degli stanziamenti di cui al successivo articolo 2 è riservata, nella misura di un terzo per il 1978 e della metà per gli esercizi successivi, ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1° gennaio 1978, sempre che le relative costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.

I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e quello del bilancio e della programmazione economica.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, numero 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle costruzioni di navi, a struttura metallica, di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime.

Il Governo presenterà al Parlamento, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano riguardante la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 110.000 milioni così ripartita (in milioni di lire):

Anno finanziario	*Contributo*
1978	30.000
1979	20.000
1980	20.000
1981	20.000
1982	20.000

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono essere integrati con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche sugli stanziamenti degli esercizi successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi non avvenga anteriormente all'anno cui si riferisce ciascuno stanziamento.

Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo numero 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale dei disegni di legge nn. 1008 e 1007.

B A S A D O N N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A . I disegni di legge esaminati tendono ad assicurare la continuità di alcune provvidenze a favore dell'industria cantieristica e a sostegno dell'armamento attraverso l'erogazione di con-

tributi e la concessione dei crediti agevolati: questi disegni di legge hanno subìto un sostanziale perfezionamento attraverso un'attenta rielaborazione effettuata dalla Commissione di merito per meglio adeguarli alla dimensione della crisi e alle esigenze delle attività connesse al trasporto marittimo.

L'onorevole Ministro nel suo intervento ha completato il quadro dell'economia marinara del nostro paese che già era stato ampiamente disegnato dal senatore Tonutti nella sua relazione per cui ritengo superfluo, anche perchè siamo in sede di dichiarazioni di voto, ritornare su questo argomento e mi limito ad alcune osservazioni sulle leggi.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1007 il problema più preoccupante che è stato sollevato e che ha già suggerito di rinviarne l'approvazione riguarda il periodo di retroattività previsto con inizio dall'aprile scorso, destinato a favorire, con l'originaria formulazione dell'articolo 1, le costruzioni già realizzate assai più di quelle ancora da iniziare. Occorre invece assicurare margini sufficienti per alimentare nuove iniziative e quindi per l'impiego di altre unità, al fine di fronteggiare in maniera adeguata l'emorragia di manodopera derivante dalle difficoltà particolarmente gravi dei cantieri di manutenzione. E ciò pure riconoscendo l'opportunità di consentire alla Fincantieri di risolvere i propri problemi, assicurando il contributo ad unità costruite prevalentemente per sollecitazioni politiche in modo da contenere le perdite e da rilanciare le attività con prospettive più concrete.

È pertanto da giudicarsi positivamente la proposta di suddividere le modeste disponibilità finanziarie fra le imprese già realizzate e quelle in progetto, secondo le modalità definite nell'emendamento proposto. Sempre a proposito dell'articolo 1, è da ritenersi giustificabile l'estensione del contributo ad altre costruzioni eseguite nei cantieri prevalentemente per compiti di ricerca sul mare, come prevede anche il testo modificato che è di molto migliorato rispetto a quello originario e che comunque renderà più esigue le risorse per lo sviluppo della marina mercantile.

D'altra parte alcune di queste costruzioni, come l'onorevole relatore riconosce, per il loro carattere prevalentemente industriale dovrebbero trovare il loro naturale sostegno nel sistema di incentivi previsti dalla legislazione vigente relativa allo sviluppo industriale.

Per quanto riguarda la misura del contributo, la formulazione della norma relativa lascia adito ad un'interpretazione discrezionale poichè parla di contributi non eccedenti il 30 per cento del costo Viene quindi lasciata al giudizio insindacabile dell'amministrazione la determinazione della percentuale che può variare entro il limite massimo indicato. Questa norma appare alquanto discutibile: è da auspicarsi che nella determinazione delle percentuali dei contributi si tenga conto della situazione e dell'esigenza di sostegno che presentano i vari cantieri e soprattutto si tenga conto della drammatica situazione occupazionale del Mezzogiorno dove la presenza dell'industria cantieristica è abbastanza significativa, e dove quindi la crisi di questo settore, che va sempre più delineandosi minacciosamente, anche se interessa non solo il nostro paese ma l'intero continente, può assumere aspetti particolarmente gravi, specie in Campania.

Senz'altro accettabile deve ritenersi la proposta di rinvio per qualche tempo del piano di ristrutturazione dell'industria cantieristica che dovrebbe essere presentato fra pochi giorni e che è affidato alla solerzia e all'esperienza del sottosegretario Rosa anche se deve ritenersi urgente un tale adempimento per una più efficace tutela in sede comunitaria dei nostri interessi — cosa cui ha fatto cenno ora l'onorevole Ministro — e per la migliore utilizzazione delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1008 va anzitutto rilevato che l'armamento privato dal 1976 non ha beneficiato del credito navale e, per alta aliquota, neanche l'armamento pubblico a causa della limitatezza degli stanziamenti relativi alla legislazione vigente in rapporto alle richieste di interventi ed alla lievitazione dei costi,

nonchè alla difficoltà di raccolta dei mezzi, data la scarsa propensione del mercato all'acquisto delle obbligazioni emesse dagli istituti. Con la legge in esame vengono disposti nuovi stanziamenti; i finanziamenti vengono conferiti con tassi e procedimenti più favorevoli, l'importo viene notevolmente elevato passando dall'originario 60 per cento al 70 per cento dei prezzi stabiliti tra imprese e cantieri, elevabile del 10 per cento in caso di nuove costruzioni per spese di primo armamento ed oneri finanziari sostenuti durante i lavori. E quando il costo finale supera del 10 per cento quello previsto, l'operatore può usufruire di un ulteriore intervento. Si tratta quindi di un provvedimento molto importante.

Tra le varie modifiche introdotte nella legge va segnalato l'aumento della percentuale del contributo dello Stato dal 50 al 60 per cento sugli interessi relativi al finanziamento per la costruzione di navi presso i cantieri nazionali fino a 3.000 tonnellate per compensare l'estensione degli incentivi sia pure in misura ridotta per l'acquisto di navi all'estero già in esercizio. Infatti, senza un'adeguata conoscenza delle effettive esigenze del traffico marittimo, può suscitare non poche perplessità il fatto che, nell'attuale situazione di crisi cantieristica, si riservino degli incentivi anche per l'acquisto delle navi usate all'estero. Ma il relatore ha chiaramente dimostrato come questa norma risponda ad una esigenza precisa.

Si è cercato con questo provvedimento indubbiamente di alleggerire gli adempimenti di natura prevalentemente tecnica che svolgono gli organismi della Marina mercantile e dai quali vengono esclusi gli istituti di credito speciale, presenti invece in tutte le altre attività produttive. Anche i compiti di controllo degli investimenti, diretti ad accertare che i finanziamenti deliberati vengano effettivamente utilizzati per la costruzione delle nuove unità e non dirottati altrove, cioè compiti che sono specifici degli organismi tecnici che operano nell'ambito dei crediti speciali, sono attribuiti alla Marina mercantile.

È significativo, a questo proposito, rilevare che con la nuova legge verrà abrogata la norma che prevedeva finanziamenti con la sola garanzia della nave quando questa non superava la stazza lorda di 3.000 tonnellate, e ciò perchè gli istituti finanziatori sono poco inclini ad applicare una tale norma che non assicura, a loro giudizio, un'adeguata garanzia. Con la nuova legge vengono concepiti più alti livelli di intervento e quindi gli istituti saranno indotti a chiedere un maggior volume di garanzie reali a copertura del loro rischio, rendendo sempre più arduo, a mio avviso, l'accesso a queste provvidenze ai piccoli armatori. Se gli istituti fossero stati presenti nella determinazione dei valori e nella realizzazione delle iniziative, come lo sono in altri paesi europei, in particolare in Germania, potrebbero essere in grado di limitare le loro richieste di garanzia che certamente sono destinate a ridurre l'efficacia della provvidenza in esame nel settore privato, un settore che deve essere particolarmente incoraggiato e che deve procedere con ogni cautela per quadrare i propri conti in un momento in cui i noli calano ed aumentano i costi di gestione.

L'alleggerimento degli adempimenti burocratici attuato con la nuova legge potrebbe essere vanificato da remore di altra natura che si sono già manifestate nell'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 720 del 1975. Occorrerebbe, a mio avviso, attribuire agli istituti di credito non solo il compito della somministrazione materiale delle risorse, ma almeno una parte di quelli che essi svolgono negli altri settori sotto il controllo della Marina mercantile.

Malgrado queste carenze, cui ho accennato per precisione tecnica, si deve riconoscere, tenuto anche conto delle nuove condizioni previste per i tassi di interesse e per i meccanismi di ammortamento, che gli incentivi creditizi realizzano un notevole miglioramento in rapporto alla legislazione vigente. E ciò anche se i dieci miliardi di stanziamento aggiuntivo previsti non possono giudicarsi sufficienti — per cui sono stati aumentati di cinque miliardi, se ho ben capito, con un emendamento or ora approvato — per soddisfare le esigenze di intervento specie se, come è auspicabile, doves-

sero aprirsi più valide prospettive per l'armamento.

Basta considerare che i 7 miliardi per nuovi impegni dal 1977 al 1980 previsti dalla legislazione vigente non bastano neanche per far fronte al fabbisogno della Finmare. I provvedimenti in esame comunque dovrebbero consentire di superare il divario esistente nei confronti della concorrenza estera a causa del fatto che da noi gli incentivi sono rimasti per qualche tempo allo stesso livello mentre altrove assumevano ben altre dimensioni, e di assicurare di conseguenza, attraverso una ripresa delle attività, la sopravvivenza del sistema delle costruzioni e riparazioni navali, in attesa della definizione del previsto programma di settore.

In conclusione, poichè riteniamo che i provvedimenti in esame, malgrado le loro carenze, possano giovare al settore cantieristico in questo momento di grave crisi, con le riserve in precedenza formulate esprimo parere favorevole a nome della Democrazia Nazionale.

M E L I S . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M E L I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intenso lavoro svolto in Commissione, le intese raggiunte fra i Gruppi, il consenso unanimemente formatosi intorno alla relazione del collega Tonutti mi esonerano dal fare una valutazione analitica del problema, ricordando che, come peraltro l'intervento del Ministro questa sera ha evidenziato, la relazione del collega Tonutti, oltre le indicazioni in positivo, ha affondato il suo esame critico sui temi della crisi che travaglia l'intero settore dell'economia marittima più che quello della marina mercantile.

Il nostro Gruppo concorda con questa analisi, di cui si è fatto carico il collega con uno sforzo così puntuale e specifico di individuazione dei momenti di sofferenza dell'intero settore. Vorrei però dare un contributo ulteriore a questa analisi in termini di critica e di proposta insieme, osservando come in Italia si registri una grave sconnessione tra le industrie siderurgiche, quelle meccaniche e motoristiche e la cantieristica.

Siamo in presenza di tre momenti diversi dello stesso processo produttivo. Si è osservato che in fondo l'industria cantieristica provvede all'assemblaggio di quanto prodotto dalle prime, per cui dipende da queste e ne è condizionata. Ove si pensi che in Italia le tre componenti essenziali del processo produttivo navale fanno in gran parte capo all'IRI e sono coordinate dal Ministero delle partecipazioni statali, abbiamo la misura dell'ampiezza, direi, del vuoto politico che ha contrassegnato le scelte nel settore.

Si impone perciò un serio ripensamento critico della passata gestione per ricondurre a coerenza ed unità gli indirizzi industriali del nostro paese.

Nè le banche — lo ricordava poc'anzi il Ministro — per l'incidenza negativa che hanno gli alti tassi di interesse che l'industria cantieristica è costretta a pagare in questo momento essenziale del processo produttivo, possono essere estranee al discorso, soprattutto quelle che fanno capo all'IRI e sono chiamate a realizzare le scelte politiche. Gli elevati tassi di interesse che ricordavo costituiscono un momento di freno del processo industriale. Bisogna che anche in Italia si dia vita, così come avviene di norma nell'economia giapponese, ad una grande *holding* polisettoriale integrata, in cui siano presenti — come dicevo — oltre all'industria cantieristica anche quella siderurgica, la motoristica e le banche.

Il problema va quindi visto nel coordinamento dei fattori convergenti al processo produttivo e nella vigorosa razionalizzazione di questi. Operiamo in un campo che ci espone al diretto confronto con le economie industriali più avanzate del mondo, ed è necessario adeguare le nostre azioni e i nostri interventi alla legge della concorrenza.

Non mi soffermo oltre nell'analisi e nella proposta perchè dovrei ripetere cose già limpidamente illustrate nella relazione e che mi ero sforzato di condensare in un intervento al quale rinunzio. Ma vorrei ricor-

dare, come peraltro faceva il Ministro, l'impegno del Governo a presentare il piano di settore entro due mesi dall'approvazione della presente legge, pur esprimendo la preoccupazione che questo piano possa risentire dell'urgenza, della fretta.

Non sembrerebbe molto pratico nè conveniente dal punto di vista della utilizzazione del nostro tempo presentare al Parlamento un piano già definito, al quale il Parlamento debba rispondere positivamente o negativamente, mentre è utile che il Parlamento sia chiamato in fase di indicazione a dare un contributo che poi farà risparmiare tempo prezioso in fase di approvazione.

Problemi vasti e complessi, come ricordava il Ministro, che possono trovare utile soluzione con il contributo che potrà venire dalle commesse della marina militare, dal rilancio della domanda interna, dalla interpretazione dei complessi fenomeni che si registrano in tutta questa materia.

Il nostro paese non può rinunciare ad una vigorosa politica di economia marittima ed io, che sono un isolano, che vivo i problemi del mare, perchè un sardo non ha se non nel mare le soluzioni per la sopravvivenza del suo popolo, perchè dal mare siamo condizionati, dal mare siamo frenati e dal mare subiamo il nostro sottosviluppo in quanto vediamo duramente penalizzati i nostri commerci per gli alti costi del trasporto marittimo, avverto come particolarmente urgente il rilancio dell'economia marittima.

Quindi a nome della Sinistra indipendente, ma anche come rappresentante del Partito sardo d'azione, sento di aderire ai due disegni di legge così come rielaborati ed arricchiti in Commissione, nelle motivazioni che sono state espresse dalla relazione del collega Tonutti, negli emendamenti che sono stati proposti anche in Aula e che io stesso avrei sottoscritto se mi fossi trovato presente quel giorno in Commissione. Do il mio voto mentre sollecito il Governo a coinvolgere il Parlamento nel modo più penetrante e più aperto nel momento elaborativo e di proposta del piano di settore. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F O S S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F O S S A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, brevemente, tanto più che il dibattito, come ha già detto il collega Melis, è stato ampio e approfondito in Commissione ed ha trovato l'accordo di tutti sui disegni di legge sia per quanto riguarda i provvedimenti per la cantieristica sia per quanto riguarda il credito navale.

Il Gruppo socialista voterà a favore dei due provvedimenti anche se intende richiamare, sia pur brevemente e in modo schematico, l'attenzione del Governo e quindi del Ministro — al quale colgo l'occasione per rivolgere un saluto di buon lavoro, perchè è un nuovo Ministro dei trasporti che abbiamo occasione di vedere in Aula e che è tornato di nuovo al Ministero della marina mercantile, dopo l'esperienza, che io ho giudicato positiva, fatta alcuni anni or sono — per fissare alcuni punti sui quali il Partito socialista intende porre l'accento.

Siamo di fronte ad una insufficienza complessiva della nostra marina rispetto allo sviluppo mondiale dei traffici. Ci sono tre elementi fondamentali che portano a questa valutazione: il primo è che la nostra flotta mercantile non ha tenuto il passo con la flotta mondiale; il secondo è che la nostra flotta è più vecchia di quella mondiale specie nelle classi delle navi giovanissime e in quelle di età media tra i 10 e i 20 anni; il terzo va ricercato nella scarsa partecipazione della bandiera italiana ai traffici italiani e nel conseguente *deficit* della bilancia dei pagamenti dei trasporti marittimi. In Commissione abbiamo parlato di discriminazioni della nostra bandiera e abbiamo detto e sottolineato che molte volte anche i grandi complessi nazionali, come l'ENI e la Fiat, e gli accordi commerciali non tengono conto della bandiera italiana che quasi sempre è trascurata mentre il trasporto viene affidato alle bandiere straniere.

Queste considerazioni ci preoccupano: come abbiamo detto e come riconfermiamo

non vogliamo l'autarchia in alcun settore e tanto meno possiamo volerla nel settore dei traffici marittimi. I dati però ci dicono che quanto alla partecipazione della bandiera italiana siamo sotto i livelli di guardia e quindi è necessario un impegno a fondo affinchè la bandiera italiana possa recuperare il terreno che è stato perso in questi anni.

Per quanto riguarda i progetti di legge abbiamo detto che li approviamo e voglio ringraziare il relatore che ha accolto nel dibattito in Commissione proposte provenienti da più parti, comprese quelle formulate dal nostro Gruppo. In modo particolare approviamo questi provvedimenti perchè alcuni dei nostri emendamenti sono stati accettati: l'elevazione dei contributi dal 50 al 60 per cento per le nuove costruzioni di navi inferiori alle 3.000 tonnellate — il che potrà agevolare i piccoli armatori che intendano sviluppare il traffico di cabotaggio notoriamente povero — nonchè la corresponsione del contributo statale nel pagamento degli interessi che, cessata per la avvenuta perdita da parte delle unità finanziate dei requisiti della più alta classe del RINA, può essere ripristinata qualora i requisiti di classe vengano recuperati nel biennio. Riteniamo quindi che il disegno di legge n. 1008 sia stato in complesso notevolmente migliorato. Occorrerà peraltro che in futuro anche in questo fondamentale settore, signor Ministro, non si arrivi in ritardo con provvedimenti tampone privi quasi totalmente di carattere programmatorio ed incentivante, e che il credito navale sia organicamente rapportato anche al tipo di sviluppo che deve registrare la nostra flotta mercantile nel quadro complessivo della politica marinara o meglio dell'economia marittima in generale, con unità specializzate a tecnologia avanzata.

Per quanto riguarda il provvedimento sulla cantieristica, anche questo esaminato ampiamente in sede di Commissione, esso ci trova favorevoli per due ordini di motivi. Il primo è che una parte dei finanziamenti previsti dal disegno di legge governativo, precisamente un terzo, vengono destinati ad eventuali nuove costruzioni nel futuro ed i due terzi a copertura o a sanatoria delle costruzioni passate Questo è un aspetto per noi rilevante che ci induce ad approvare questo disegno di legge, anche se ci permettiamo, ancora prima di esprimere su di esso il nostro voto favorevole, di sollecitare su un punto l'attenzione del Governo. In generale con questi disegni di legge si accordano dei contributi ai cantieri sul prezzo nave: il 30 per cento. Noi concordiamo con questa impostazione, anche se per il passato alcuni gruppi politici hanno sostenuto più l'esigenza di dare finanziamenti direttamente ai cantieri anzichè alla nave, però non possiamo sottacere, pur concordando con questa impostazione che dà il 30 per cento al cantiere per la costruzione di nuove navi, che si deve anche aver presente la necessità, nel redigere il piano di ristrutturazione che il Governo si è impegnato a presentare entro due mesi dall'approvazione della legge, di prevedere opportuni finanziamenti ai cantieri per renderli più moderni, più competitivi perchè, per il futuro sarà sempre meno possibile essere concorrenti rispetto ai cantieri europei.

Fatte queste osservazioni, sia pure brevemente, anche perchè, ripeto, molte considerazioni sono state sviluppate in Commissione, noi auspichiamo che, finalmente, mi permetta di dire, signor Ministro — anche se abbiamo fatto dei passi in avanti per quanto riguarda la nostra politica marittima — si crei giorno per giorno una coscienza marittima nel nostro paese, in modo da non considerare più il Ministero della marina mercantile, la politica marinara, l'economia marittima come la cenerentola della nostra economia nazionale. (*Applausi dalla sinistra*).

F E D E R I C I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E D E R I C I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, pochissime riflessioni sui due disegni di legge per esplicitare anche in Aula l'approvazione del nostro

Gruppo. Sul disegno di legge n 1007 vorremmo sottolineare appunto quello che già è stato detto ampiamente nella relazione del collega Tonutti e che qui è stato ripreso, mi pare giustamente, dal signor Ministro: si tratta in effetti di un provvedimento urgente e parziale. Il signor Ministro l'ha chiamato provvedimento tampone, io mi permetterei di chiamarlo provvedimento ponte nel senso appunto che questo provvedimento, che pur poteva provocare riflessi negativi o anche problemi di ordine economico e di impostazione, ci pare che, così come l'abbiamo elaborato nella Commissione in maniera unitaria e in termini, credo, positivi, dia soluzione ad alcuni problemi. Innanzi tutto ai problemi del lavoro: sappiamo di avere una crisi della cantieristica che non è solo di ordine teorico o di impostazione economica, ma è di dati reali, di cassa integrazione, per intenderci meglio. È in crisi la situazione finanziaria dei cantieri, e cito la Fincantieri, per non nominare i cantieri GEPI o i cantieri EFIM (Breda di Porto Marghera). Il problema si pone infine in ordine alle necessità marinare del paese che lei, signor Ministro, ha ripreso giustamente, e in ordine alla crisi di tutta la cantieristica nazionale, internazionale e mondiale che entra nel suo quinto anno di difficoltà e, per certi aspetti, anche di drammaticità, come tutti ben sappiamo.

Ci sembra che queste motivazioni, al di là dei discorsi di ordine generale e di impostazione sull'economia marittima, siano sufficienti per giustificare il disegno di legge n. 1007 al nostro esame. Perciò riteniamo che questo sia un provvedimento-ponte e come tale la Commissione lo ha articolato, prevedendo da una parte la retroattività della legge per far fronte a certi impegni già assunti dai cantieri, e riservando una parte degli stanziamenti invece ai nuovi contratti di costruzione o di prima vendita. Ciò vuol dire rispondere a problemi di ordine finanziario per il passato e ai problemi di lavoro che abbiamo in questi giorni. Del resto mi pare importante anche l'aver lasciato al Governo la facoltà di usare del suo potere di manovrare la determinazione dell'ammontare della percentuale di contribuzione, che ha come tetto il 30 per cento, consultandosi annualmente anche con le Commissioni parlamentari. Questo mi pare di aver capito dalle dichiarazioni del Ministro, e siamo assolutamente d'accordo perchè ci pare un metodo assai corretto.

Ancora poche parole per sottolineare la rilevanza — messa in evidenza anche dai colleghi Melis e Fossa — dell'ultimo comma dell'articolo 1 modificato dalla Commissione, come il signor Ministro sa, che pone l'impegno del Governo di presentare entro due mesi dall'approvazione del presente disegno di legge al Parlamento un piano di ristrutturazione.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* F E D E R I C I). Questo ci pare corretto, perchè non sta a significare che il Parlamento deve subito prendere in esame un disegno di legge. Si tratta di un piano che andrà discusso; poi ci sarà l'intervento del CIPI, per quello che possiamo conoscere, e dopo aver avuto il debito confronto con le forze sociali e politiche ci sarà la possibilità di avere uno o più disegni di legge. Queste sono le nostre motivazioni per il disegno di legge n. 1007. Quelle ancor più stringate che intendo fare sul 1008, riguardante il credito navale, si riferiscono a tre punti fondamentali ampiamente ripresi nella relazione del collega Tonutti. Il disegno di legge n. 1008 infatti pone in primo luogo il problema dello snellimento delle procedure e delle modalità di variazioni

del tasso di riferimento e del tasso di intervento dell'erogazione del contributo, che è il nodo particolare sul quale si era arenato il passato sistema di credito navale. Il problema della lievitazione dei prezzi durante la costruzione è un altro elemento per cui il settore ha sofferto nei passati anni, così come il problema degli stanziamenti per garantire l'operatività della legge. Questi elementi, così come sono stati da noi strutturati e risolti in Commissione, ci pare diano la garanzia al Parlamento e quindi anche ai Gruppi politici di un'approvazione di due leggi che, pur essendo limitate, pur essendo leggi tampone o leggi ponte, si presentano positivamente rispetto a un discorso di programmazione e di impegno politico per l'intero settore dell'economia marittima, sul quale forse, mi permetto di dire, negli anni passati si è fatta qualche retorica. Veniamo da una retorica antica, che risale al *mare nostrum* e a cose di questo genere, e poi si è fatto poco di concreto, o in termini tali che i frutti sono stati estremamente difficili.

Queste sono le motivazioni per le quali il nostro Gruppo approva ambedue i disegni di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

G U S S O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U S S O . Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, il voto positivo che il nostro Gruppo si appresta ad esprimere sul secondo disegno di legge, come anche sul precedente relativo al credito navale, ha il significato, di un atto di fiducia che, per uscire dalla grave crisi anche nel non secondario settore della cantieristica navale, venga intrapresa quella necessaria opera di ristrutturazione ormai divenuta indispensabile ed urgente.

Il relatore senatore Tonutti ha illustrato in modo perspicuo e completo — e di ciò lo ringraziamo sentitamente e cordialmente — la situazione che si è venuta a determinare in questo importante comparto a causa del concomitante fenomeno, verificatosi a livello mondiale, della flessione della domanda e della vivacissima concorrenza a livello di prezzi nonchè per il persistere nel tempo di questo fenomeno. Il provvedimento all'esame di quest'Assemblea ha perciò, come è stato rilevato anche da altri colleghi che sono intervenuti, il carattere di un intervento urgente e temporaneo in linea con le direttive della Comunità e conforme agli analoghi programmi di sostegno deliberati da altri paesi europei. Questo intervento urgente e temporaneo si fa in pendenza di quello che abbiamo definito un piano organico di riordino e di ristrutturazione dell'industria cantieristica navale, riordino che, soprattutto in ragione del richiamato profondo stato di crisi in cui versa il settore, non può più essere procrastinato.

D'altro canto in quest'Aula non sono mancate nel più recente passato le occasioni per richiamare l'attenzione del Governo su questo problema allorchè vennero discussi provvedimenti riguardanti la flotta pubblica per la quale, giova ricordarlo, anche se non mancarono allora accenti critici, nel 1974 è stata varata appunto una legge organica di ristrutturazione che fu ritenuta uno dei primi esempi in Italia di programmazione organica di settore.

Non ci nascondiamo che il comparto cantieristico presenta dei problemi che richiedono certamente un'analisi impietosa e coraggiosa della situazione del nostro paese nel più ampio quadro europeo e mondiale, ma è un settore che va inserito nella più vasta tematica che coinvolge tutto il settore dei trasporti È perciò necessario che questo problema sia affrontato, come dicevo, con coraggio avendo l'occhio attento a quanto di nuovo si muove oggi nel mondo e con il massimo di realismo e di senso di responsabilità non solo da parte del Governo ma anche da parte delle forze politiche e delle forze sociali affinchè venga tracciata la strada perchè anche per la cantieristica navale vengano ripristinati corretti princìpi di funzionalità, imprenditorialità ed economicità.

Concludo riferendo una frase che il relatore molto correttamente ha inserito nel

suo scritto : « Sarebbe un errore non inquadrare questo piano settoriale della cantieristica nel più vasto contesto dei trasporti marittimi, come sarebbe un errore pensare ad interventi di sostegno alla costruzione, senza un esame della funzionalità del credito navale e, nell'industria delle riparazioni navali, dei programmi dei bacini di carenaggio, dei programmi degli investimenti nei porti e della loro funzionalità e del loro costo. Come sarebbe un errore — prosegue il relatore — non affrontare realisticamente le prospettive di ristrutturazione, correndo il pericolo di smantellare definitivamente una industria che potrebbe non essere più capace di rispondere allorchè si svilupperà nuovamente la domanda ».

Attendiamo il nuovo Ministro — al quale anche noi auguriamo buon lavoro — al primo traguardo fissato tra pochi mesi per il piano organico del settore cantieristico.

Con questi intendimenti ed esprimendo questa volontà politica, il Gruppo della democrazia cristiana dichiara di approvare, con quello precedente sul credito navale, anche il disegno di legge sull'industria cantieristica. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 1008. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1008 s'intende assorbito il disegno di legge n. 898.

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 1007. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ripresa della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1139

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1139.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7. 0. 1, il Governo mantiene l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 0. 1, il Governo lo ritira.

Per quanto riguarda l'emendamento 19. 0. 1, il Governo mantiene l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 25. 1, il Governo lo mantiene.

Il Governo presenta inoltre un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. . . .

« L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

" Il giudice, nel corso del giudizio, può concedere la libertà provvisoria all'imputato di delitto diverso da quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 277 " ».

20. 0. 1

Illustrerò tale emendamento.

A mio avviso, le disposizioni già approvate per quanto riguarda il divieto di concessione della libertà provvisoria nella fase dibattimentale e nelle successive fasi, già coprivano l'intera gamma delle possibilità. Tuttavia, per eliminare qualsiasi residuo dubbio, proponiamo questa modifica dell'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 7. 0. 1. Invito il relatore ad esprimere il parere su tale emendamento.

D E C A R O L I S , *relatore.* Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 7. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19. 0. 1.

Invito il relatore ad esprimere il parere su tale emendamento.

D E C A R O L I S , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 19. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20. 0. 1.

Invito il relatore ad esprimere il parere su tale emendamento.

D E C A R O L I S , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 20. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 25. 1, presentato dal Governo. Invito il relatore ad esprimere il parere su tale emendamento.

D E C A R O L I S , *relatore*. Parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 25. 1, sostitutivo dell'intero articolo 25.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C O C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O C O . Faccio questa dichiarazione di voto per conto del Gruppo democristiano. Voglio mettere in risalto brevemente, data anche l'ora tarda, alcuni punti fondamentali della posizione che la Democrazia cristiana ha tenuto nei confronti della legge in esame.

È indubbio che si tratta di una legge emanata in un momento particolarmente difficile e delicato per il paese e che fra le sue motivazioni essa ha avuto anche quella di evitare il *referendum* proposto sulla legge Reale. Dobbiamo subito dire però con molta chiarezza che la Democrazia cristiana ha contribuito efficacemente e attivamente sia all'accordo per preparare il disegno governativo sia, come dirò tra poco, successivamente per modificarlo e migliorarlo, ma non soltanto allo scopo di evitare in qualunque modo il *referendum*, anche perchè ritengo, per quello che possono valere queste previsioni, che un *referendum* sulla legge Reale certamente oggi non porterebbe e forse non porterebbe mai ai risultati che i suoi promotori si erano proposti.

Comunque la Democrazia cristiana, come dicevo, ha partecipato all'accordo per questa legge e dopo la presentazione del disegno di legge si è efficacemente prodigata perchè fosse migliorato e fosse adeguato maggiormente alle esigenze del paese in questo particolare momento. È venuta fuori una legge quale può essere una legge frutto di un accordo, in cui magari nessuno dei Gruppi politici che vi ha partecipato si riconosce pienamente e nella quale non si riconosce — come dirò più analiticamente, con riferimento ad alcune disposizioni — del tutto la Democrazia cristiana, ma che essa accetta perchè ritiene che sia meritorio lo sforzo compiuto dal Governo soprattutto per rendere più coerente, razionale ed efficace la normativa che si è voluta modificare.

Mi riferisco soltanto ad alcuni punti qualificanti, soprattutto agli articoli 1, 5, 11 e 14. L'articolo 1 disciplina in maniera forse

più adeguata e più coerente di quanto facesse l'articolo 53, precedentemente modificato dalla originaria legge Reale, l'uso legittimo delle armi. In proposito è bene dire che la Democrazia cristiana, come tutti i partiti che hanno partecipato a questo accordo, parte dalla premessa — ed è inutile che qualcuno ce lo ricordi polemicamente — che la vita umana è sacra e che l'uso delle armi deve essere limitato ai casi in cui è assolutamente necessario. Riteniamo però che l'uso delle armi sia del tutto necessario non soltanto quando l'agente di forza pubblica è costretto a respingere una violenza o a vincere una resistenza, ma anche, come aggiunge la legge, quando deve impedire sia la consumazione di delitti di strage e di omicidio volontario (perchè qui è evidente che sono in contrasto due valori uguali, quello della vita di colui il quale vuole commettere o si appresta a commettere questi reati e il valore della vita di coloro che li subiscono), sia la consumazione del delitto di rapina a mano a armata o di sequestro di persona: non credo che sia necessario aggiungere molte parole per dimostrare come siano gravi questi reati, sia per la loro entità, sia per l'allarme sociale che provocano e come quindi sia necessario che in particolari circostanze di tempo e di luogo, come dice la legge (cioè in circostanze di tempo e di luogo che rendano indispensabili l'uso delle armi), queste vengano usate.

Per quanto riguarda poi l'articolo 5, che introduce un articolo 416-*ter*, penso che poche disposizioni abbiano suscitato tanti contrasti e tanti pareri difformi come questa che riqualifica nuovamente ai fini giuridici gli atti preparatori. Credo anche che difficilmente si sia fatto tanto scialo, per così dire, di dottrina giuridica come si è fatto in occasione di questa legge, per criticarne da diversi punti di vista anzitutto la formulazione tecnica. Io invece, a costo di scandalizzare tutti quelli che la pensano diversamente, ritengo anzitutto che questa legge tecnicamente sia stata fatta bene o comunque non sia stata fatta male.

Vorrei poi invitare i molti critici della disposizione in esame a distinguere fra la scelta di politica criminale che è implicita e l'aspetto, per così dire, tecnico-giuridico.

Per quanto attiene al secondo punto, è vero che la distinzione tra atto preliminare e atto definitivo è stata superata ed abrogata con il codice del 1930, che ai fini dell'individuazione dei delitti tentati non ha più parlato di atto di esecuzione ma di atto idoneo a raggiungere uno scopo; però è pur vero — concedetemelo — che i concetti giuridici non sono indicativi di entità assolute, ma sono soltanto degli strumenti logico-operativi per rendere applicabile un determinato comando giuridico, una determinata volontà del legislatore.

Posso anche essere d'accordo con l'opinione di chi ritiene che la distinzione tra atto preparatorio ed atto definitivo non sia più calzante ai fini della individuazione del delitto tentato e che sia preferibile la distinzione tra atto idoneo e atto non idoneo, però ciò non esclude che ad altri fini possa essere nuovamente opportuno che si ricorra al concetto di atto preparatorio. Peraltro nella esperienza concreta vi sono atti preparatori, atti preparatori obiettivamente rilevanti, atti preparatori univocamente rivolti alla commissione di determinati delitti: uno di questi casi è proprio l'accordo, che non è punito in via generale ma che può esserlo nel caso in cui espressamente il codice lo dispone. Quindi, se nell'esperienza concreta vi sono questi atti (ed è inutile fare esempi perchè purtroppo sono oggi a conoscenza di tutti), allora ben può il legislatore servirsi di questa categoria per punirli.

Altro discorso è quello sulla scelta di politica criminale, se sia giusto cioè che questi atti che oggi suscitano tanto e così grave allarme sociale debbano essere puniti con una pena e non con una misura di sicurezza quale il soggiorno obbligato, come avveniva precedentemente. È stato sostenuto addirittura che questa norma sarebbe incostituzionale perchè punisce l'atto preparatorio che in ipotesi non è neppure idoneo a produrre un pericolo per un interesse giuridicamente protetto. Questa perciò sarebbe una legislazione capricciosa, come se il legislatore punisse un fatto che ritiene in ipotesi

non idoneo a mettere in pericolo quel determinato interesse che protegge la norma incriminatrice del delitto consumato o tentato. Ora, ritengo in via generale che un pericolo per un determinato interesse si possa avere anche quando c'è un atto meramente preparatorio. Nessuno mi dirà, come esperienza concreta, che ove due o più persone si mettano d'accordo per uccidere o per sequestrare e predispongano a tal fine gli strumenti necessari, anche se non passano alla fase esecutiva, non abbiano creato comunque un pericolo per il bene-interesse giuridicamente protetto dalla norma incriminatrice dell'omicidio o del sequestro di persona. Peraltro non può qui valere l'associazione per delinquere che si ha soltanto quando due o più persone si accordano per commettere un numero indeterminato di reati, mentre la norma in esame ha voluto punire l'accordo e l'organizzazione preparatoria per quei determinati tipi di reato.

Debbo aggiungere che in questi casi, oltre al pericolo, anche se lontano, per il bene-interesse tutelato dalla norma alla quale si fa riferimento, vi è la lesione immediata dell'interesse generale alla tranquillità pubblica e alla sicurezza pubblica. Quindi, dissociandomi da tutto ciò che è stato detto, sono d'accordo non solo sulla scelta di politica legislativa da parte del Governo, ma anche sulla formulazione tecnica che a me non sembra così assurda, ma anzi sufficientemente ben fatta.

Altro aspetto qualificante di questa legge è l'articolo che riguarda la concessione della libertà provvisoria. È bene dire francamente che ci sono state contrastanti opinioni da parte dei Gruppi parlamentari che sorreggono il Governo. La posizione della Democrazia cristiana è stata la seguente e noi la dichiariamo con tutta franchezza: riteniamo che sia stato un errore, in questo momento particolarmente, permettere la concessione della libertà provvisoria, comunque anche in fase istruttoria, per certi delitti particolarmente gravi per la loro entità e per l'allarme sociale che provocano. Quindi la nostra posizione era che, per questi delitti, non fosse possibile concedere la libertà provvisoria, anche perchè tutti vediamo ogni giorno come vi siano delinquenti organizzati che operano con azioni intimidatorie e distruttive nei confronti dei magistrati e perciò, così facendo, possiamo sollecitare a maggiori ricatti e a più gravi intimidazioni nei confronti di magistrati. Questa è la nostra posizione, però dobbiamo subito aggiungere che apprezziamo anche le considerazioni di coloro che la pensano diversamente da noi, nè riteniamo che quanti auspicavano che la libertà provvisoria potesse essere sempre concessa dal magistrato, sia pure con altri limiti, volessero in un certo qual modo favorire o incrementare la delinquenza; prendevano in considerazione altre ragioni che militavano a favore della opposta tesi; ma, per la nostra fermezza, si è modificato l'originario testo del disegno governativo e si è arrivati ad una soluzione che, nel senso migliore dell'espressione, può considerarsi una giusta soluzione di compromesso con gli emendamenti presentati oggi dal Ministro, che vietano la concessione della libertà provvisoria e, se questa è stata concessa, ne impongono la revoca, quando l'imputato è rinviato o tratto a giudizio per alcuno dei reati previsti dall'articolo 277 del codice di procedura penale. Questa soluzione ha una sua logica perchè con il rinvio a giudizio l'accusa acquista maggiore consistenza ed il pericolo insito nella imputazione di quei reati è più evidenziato.

Altro punto apprezzabile della norma è quello in cui si tutela particolarmente e processualmente l'agente di pubblica sicurezza imputato per taluni reati, però il procuratore generale entro trenta giorni deve o avocare ovvero rimettere gli atti al magistrato competente. Queste sono le considerazioni per cui la Democrazia cristiana, pur ritenendo che questa legge è frutto di accordo nel quale non si riconosce pienamente e che almeno il tema della custodia preventiva e della libertà provvisoria deve essere riesaminato e approfondito con maggiore ponderazione, tutto sommato, esprime un giudizio favorevole e quindi dà voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella discussione generale i colleghi Benedetti e Petrella hanno ampiamente motivato le ragioni non solamente del consenso, ma del contributo dato dal nostro Gruppo all'elaborazione di questo disegno di legge Quindi le considerazioni che farò a sostegno del nostro voto favorevole saranno brevissime. Vorrei intanto rimarcare che attorno a questo disegno di legge si realizza un'amplissima convergenza delle forze democratiche che furono invece divise, in Parlamento e nel paese, nella valutazione e nel voto di quella legge 22 maggio 1975 che col provvedimento presente ci accingiamo ad abrogare per sostituirla con una normativa del tutto nuova. Nuovo l'indirizzo che è stato scelto, nuovi, come ricordava l'onorevole Ministro, i princìpi ispiratori. Non si ricorre più a disposizioni eccezionali e a termine ma, nel rispetto delle garanzie costituzionali, si adegua una serie di articoli del codice penale e di procedura penale, oltre che della legge per la repressione delle attività fasciste, alla lotta alla criminalità quale oggi si manifesta. Nuova, in pari tempo, l'individuazione degli strumenti cui fare ricorso, e più precise le disposizioni per il loro uso.

Mi riferirò solamente ad alcune di queste. In primo luogo è un netto passo avanti rispetto alla normativa in vigore che sia possibile in ogni caso concedere la libertà provvisoria a quanti sono soggetti a mandato di cattura obbligatorio. La scelta che è stata fatta e che, come i colleghi sanno, noi abbiamo difeso fino in fondo è di non operare più sulla base di una casistica, cioè della esclusione di questo o quel reato, sembrandoci più corretto, ai fini della tutela della collettività, scegliere un'altra strada, cioè quella di cautele processuali e di sicurezza. Tali cautele sono restate l'impianto di fondo di questa parte della normativa; anche se, senza dubbio, l'emendamento che è stato introdotto in Aula — e che anche noi abbiamo votato, perchè frutto di un accordo comune, seppur di una travagliata vicenda — restringe notevolmente la portata della norma, nel senso che non consente, per una serie di reati, di concedere la libertà provvisoria, dopo il rinvio a giudizio. Tuttavia, pur con questo sbarramento, è importante che il criterio seguìto sia di tipo diverso da quello casistico. È quanto noi riteniamo più rispondente a una valutazione concreta del singolo caso, e quindi della effettiva pericolosità sociale.

Credo ugualmente importante che questa legge sopprima quel riferimento alle norme sul soggiorno obbligato che, sia per la estensione, sia per l'inasprimento introdotto nella legge cosiddetta Reale, aveva suscitato tutte le polemiche che sappiamo.

Considero importante che l'uso legittimo delle armi da parte delle forze dell'ordine sia stato agganciato a un preciso riferimento alle circostanze di tempo e di luogo. Questo tende ad accentuare il carattere di estremo rimedio che questo intervento deve avere. Quanto alla repressione delle attività fasciste, prescritta dalla nostra Costituzione, la legge in discussione le indica in modo più esatto tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche tipiche dell'eversione neofascista oggi.

Quanto ai reati di particolare allarme sociale, non voglio aggiungere molto a quanto ha detto il collega Coco, con cui concordo pienamente per questa parte. La legge mira a colpirli in quelle che sono le loro caratteristiche attuali, cioè accentuando il rigore non solo nei confronti dell'istigazione e dell'associazione, ma anche contro gli atti preparatori. Viene infatti definita una adeguata difesa penale rispetto non a quello che qualcuno ha chiamato un sospetto, ma rispetto al pericolo costituito dalle forme di criminalità oggi diffuse e nelle quali — lo sappiamo per quotidiana, drammatica esperienza — il momento preparatorio diventa sempre più determinante Ciò viene sempre fatto nel pieno rispetto delle garanzie processuali per gli autori degli atti preparatori

Con l'indirizzo che abbiamo assunto, il Parlamento ha raccolto anche le sollecitazioni di quanti, tra coloro che hanno sottoscritto il *referendum* abrogativo della cosiddetta legge Reale, non intendevano abo-

lire ogni tutela dell'ordine pubblico, ma sollecitare una diversa legislazione. Credo che celebrando il *referendum*, al contrario, il sì o il no del cittadino sarebbe necessariamente condizionato da un'equazione forzata e sbagliata, secondo cui la difesa dell'ordine pubblico verrebbe a coincidere con la difesa di quella legge, la ripulsa di quella legge o anche solo la posizione critica nei suoi confronti equivarrebbe ad assumere un atteggiamento di irresponsabile indifferenza verso l'ordine pubblico. Cioè il quesito in sè sarebbe falsato rispetto all'esigenza di una tutela adeguata, nel pieno rispetto delle norme costituzionali, dell'ordine pubblico.

Del resto voglio anch'io ricordare, come già facevano Benedetti e Petrella, che la semplice abrogazione della legge Reale avrebbe come risultato di privare la collettività di decisivi strumenti di difesa democratica; così — voglio ricordarne due per tutti — cadrebbe ogni forma di repressione delle attività fasciste, cadrebbe il reato di ricettazione.

Siamo consapevoli che la nuova legge deve far parte di un più organico disegno riformatore. Voglio riferirmi in particolare alla necessità di creare le condizioni per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che potrà dare collocazione organica all'istituto della libertà provvisoria; di procedere a una riforma complessiva del codice penale nel cui ambito regolare fra l'altro, in modo nuovo e rispondente all'ordinamento costituzionale, i delitti contro la personalità dello Stato. Sono questi, ovviamente, problemi non solo giuridici e di indirizzo legislativo, ma di più generale indirizzo politico.

Di questa volontà riformatrice è garanzia, nei confronti dei magistrati, delle forze dell'ordine, di tutti i cittadini, anche la strada costruttiva, realistica, unitaria scelta per sostituire alla legge Reale le nuove norme che ci accingiamo ad approvare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Gli interventi di questi ultimi giorni, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le campane che ho sentito suonare a stormo su questo disegno di legge, campane forgiate dai migliori bronzi del foro italiano, con i loro tocchi diversi, qualche volta altamente emotivi, qualche volta altamente critici, senatore Viviani, mi hanno convinto che la nostra valutazione era esatta. Quest'Aula è stata attenta e sospesa in questi giorni, per rendersi conto se con l'approvazione di questa legge le nostre libertà venissero compromesse o meno. Qualcuno ha ritenuto di sì e qualche altro ha ritenuto di no. Io sono tra quelli che ritengono di no.

Il cittadino che vuol vivere la sua vita civilmente, che non vuole incidere sulla vita degli altri, che non vuole colpire lo Stato e le sue istituzioni, che non intende attentare ai grandi mezzi di lavoro e di produzione, questo cittadino non ha paura di questa legge; cammina su una linea parallela a questa legge; due linee che non dovrebbero mai incontrarsi, e se per cattiva avventura si dovessero incontrare vorrebbe dire che in quel momento è successo qualcosa di grave, qualcosa di criminoso. E allora la legge scatta con la sua severità, viene applicata, ma è il cittadino che avrà provocato questa situazione con il suo comportamento non conforme.

Detto questo per esprimere il nostro convincimento che non si debba temere questa legge, debbo aggiungere che non siamo del tutto persuasi della validità del disegno di legge in esame che ci appare per certi aspetti insufficiente e per altri forse eccessivo; nel suo insieme però rappresenta il tentativo di andare incontro a una situazione molto grave e di dare alle forze dell'ordine maggiori possibilità per combattere la criminalità comune o politica. Per tale motivo esso può essere considerato positivamente data l'urgenza di pervenire a una revisione della materia.

Il nostro atteggiamento quindi è simile nella forma ma non identico nelle motivazioni a quello tenuto allorchè la legge Reale venne approvata dal Parlamento. Allora il nostro voto favorevole venne motivato da due considerazioni: la prima consisteva nella provvisorietà del provvedimento in atte-

sa della riforma del codice di procedura penale e la seconda era costituita dalla gravità della situazione di quel momento e dai pericoli che essa comportava per le istituzioni repubblicane. La seconda delle motivazioni ricordate — è inutile dirlo — rimane valida ed è anzi rafforzata dalle recenti vicende sull'ordine pubblico; la prima al contrario viene meno.

Una normativa provvisoria, sia pure modificata in alcuni suoi punti, è adesso inserita definitivamente nella nostra legislazione perpetuandosi in previsioni che sono spesso di segno opposto a quelle proprie dei criteri informatori della legge di delega per il codice di procedura penale.

Nel ricordare inoltre come sia imminente la discussione di un altro provvedimento riguardante l'ordine publbico, cioè la conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 21 marzo 1978, c'è da dire che tale mancanza di uniformità d'intenti registrabile nelle iniziative del Governo lascia perplessi ed è indicativa della incapacità di trovare soluzioni adeguate e globali alla situazione di emergenza che stiamo vivendo.

Sarebbe stato senza dubbio preferibile secondo noi, in un momento simile, in un contesto simile, un provvedimento di carattere generale sull'ordine pubblico che, richiamandosi nuovamente ai criteri di temporaneità, proponesse soluzioni nuove ai problemi della giustizia e non semplici ritocchi di norme.

C'è da notare inoltre che le misure previste dal programma concordato nello scorso luglio sono rimaste in massima parte inattuate. Riteniamo che gli interventi organizzativi, amministrativi e legislativi concordati lo scorso anno siano ancora validi e rappresentino l'unica base possibile per ogni disegno di riforma del settore. Il nostro auspicio è di vederli finalmente attuati e operanti. Nel frattempo per questa legge, che avremmo voluto diversa, in parte più severa e in parte più specifica per evitare dubbi di interpretazione e ambiguità costituzionali, riconosciamo l'importanza di una sua pronta entrata in vigore. Respingerla sarebbe un errore perchè significherebbe non già disapprovare singole norme, ma sconfessare l'intento stesso della legge creando delusioni e avvilimento nel paese ed offrendo nuovo incoraggiamento alla criminalità comune e politica.

Ricordiamoci però che il problema dell'ordine pubblico non sarà risolto certo da questo o da altri provvedimenti in gestazione. Le leggi ci vogliono, ma accanto ad esse, che sono un semplice strumento, occorre una politica generale ed un contesto di credibilità che purtroppo noi non vediamo ancora nel nostro paese. Arriveremo a tanto? Potremo arrivare a tanto prima del peggio? Questa è la domanda seria, grave, preoccupata che ci poniamo e che può attendere, ma non molto, una risposta chiara, precisa, positiva.

S I G N O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, parlando per dichiarazione di voto al termine di questo dibattito ribadisco i deliberati del congresso nazionale del Partito socialista italiano attorno ai problemi inquietanti e drammatici dell'ordine pubblico e ai temi che sono più propriamente in discussione in quest'Aula. Per noi socialisti queste nuove norme in tema di ordine pubblico sono misure eccezionali dettate da una situazione eccezionale che è culminata nel rapimento dell'onorevole Moro e nell'assassinio di cinque lavoratori, poliziotti e carabinieri, ai quali si sono aggiunti altri lavoratori, altri cittadini, altri tutori dell'ordine pubblico uccisi in questi giorni. Noi pertanto consideriamo queste norme a termine e tali comunque da non andare oltre l'approvazione del nuovo codice di procedura penale. Lo Stato di diritto, comunque, per noi socialisti, non può e non deve essere intaccato e indebolito.

La magistratura dovrà dare pertanto di queste norme una interpretazione contenuta e la polizia dovrà essere tenuta a farne un uso conforme al loro carattere eccezionale. È con questa interpretazione che approviamo il disegno di legge al nostro esame. Ma varare questa legge a nostro avviso non è sufficiente, perchè se queste norme non

ottenessero gli effetti sperati si potrebbe essere tentati di dar luogo ad altre norme ancor più restrittive, in una *escalation* senza fine ed estremamente pericolosa. Occorre la ferma volontà politica di operare nel senso di dar luogo alle riforme che attendono di essere approvate per porre l'apparato dello Stato nel suo complesso in condizioni di tutelare efficacemente l'ordine pubblico, di combattere la criminalità comune e la criminalità organizzata. La tattica del rinvio non serve: serve solo ad aggravare una situazione già di per sè grave, già di per sè drammatica.

Dinanzi al dilagare del terrorismo il paese è turbato e si domanda se lo Stato democratico ha la forza e la ferma volontà di difendere e rafforzare le sue libere istituzioni. Occorre riconoscere che per troppo tempo non si è fatto nulla o quasi nulla per fronteggiare la situazione che oggi è divenuta veramente grave. Soltanto oggi, per esempio, si riconosce che occorre garantire un necessario coordinamento tra i vari corpi di polizia. Le discussioni sulla riforma della pubblica sicurezza si sono protratte per anni e soltanto in questi ultimi tempi sono approdate a proposte solo parzialmente positive, rimanendo aperti problemi importanti come quelli del pluralismo sindacale, del trattamento economico e normativo, degli alloggi agli appartenenti ai corpi di polizia del nostro paese. Non si è ancora affrontato il problema di vaste dimensioni costituito dal numero degli agenti distolti dai compiti di istituto per assolvere attività burocratiche o funzioni domestiche al servizio di questo o di quel dirigente, così come è urgente risolvere il problema della qualificazione professionale delle nostre forze di polizia e dell'uso, da parte di dette forze, di tecniche specializzate.

Si lamenta che gli organici della pubblica sicurezza siano oggi deficitari, che le polizie private siano più numerose degli stessi appartenenti alla pubblica sicurezza, ma questo non accade per qualche motivo recondito, per qualche fatalità: al fondo vi sono cause profonde, serie che da tanto tempo denunciamo, troppo spesso inascoltati.

Per troppo tempo si sono negati i collegamenti internazionali esistenti fra il terrorismo del nostro paese e quello di altri paesi; poi si scopre che questi collegamenti esistono e si riconosce questo anche ufficialmente. Dopo il documento sul terrorismo approvato a Copenaghen dai Capi di Stato e di Governo della CEE che ha condannato il terrorismo ed ha riconosciuto come esistenti questi collegamenti internazionali del terrorismo, a Lussemburgo il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri e le istituzioni ad intensificare la collaborazione in una lotta contro lo stesso terrorismo, giungendo sempre alla stessa conclusione, che cioè questi collegamenti internazionali esistono.

Un altro aspetto ancora: il traffico clandestino delle armi. Non si è fatto nulla ancora non dico per stroncare ma per limitare tale traffico clandestino. Il nostro paese è un centro di raccolta e di smistamento di armi di produzione italiana e straniera, soprattutto belga, francese, cecoslovacca. A questa autentica industria della morte attingono a piene mani sia il terrorismo che la criminalità comune e fino ad oggi non si è fatto niente o quasi niente per porre un freno a questo fenomeno grave e serio.

Si lamenta che i servizi segreti non esistono più nel nostro paese ma sappiamo di quali e di quante deviazioni si sono resi responsabili i nostri servizi segreti negli anni passati. Il generale Miceli — ed è sconcertante tutto questo — sta girando proprio in questi giorni alcune città americane e sta discettando attorno al terrorismo nel nostro paese dando lezioni agli americani sul come combattere il terrorismo; proprio lui, il generale Miceli che è uno dei massimi responsabili delle deviazioni intervenute alla testa dei nostri servizi di sicurezza!

Anche in questo campo si è perduto troppo tempo prezioso; il Parlamento votò, onorevole Ministro, lei lo sa bene, una legge per la riorganizzazione dei servizi segreti ma si è discusso per mesi per stabilire quali dovevano esser i nuovi dirigenti del SISMI, del SISDE, del CESIS: per mesi e mesi a macerarsi attorno a questo o a quell'altro nome perchè questo o quell'altro nome era nelle buone grazie di questo o di quell'esponente, di questo o di quel dirigente politico del nostro paese, non appartenenti certa-

mente al partito a nome del quale mi onoro di parlare.

Ad otto anni di distanza dalla strage di piazza Fontana l'unica persona ad essere stata condannata è la vedova del povero Pinelli. Questo caso giudiziario — hanno scritto i giornali — è chiuso, ma rimangono aperti per noi socialisti due interrogativi gravissimi: se Pinelli non fosse stato soltanto un semplice ferroviere che si batteva, non importa da quale trincea, per l'affermazione delle libertà politiche e civili, la oscura vicenda della sua morte avrebbe trovato ugualmente quella conclusione? Per quali complicità e connivenze ancora non si sono individuati i responsabili della strage di piazza Fontana?

Ed ancora: troppo a lungo si è discusso attorno alle norme di principio sulla disciplina militare e questa battaglia non è giunta ancora ad una conclusione positiva. Siamo in presenza, come è facile vedere, di problemi di vasta rilevanza che debbono essere risolti con tempestività se vogliamo con i fatti, al di là del provvedimento che andiamo ad approvare, combattere il terrorismo e difendere efficacemente le istituzioni democratiche e repubblicane nate dalla Resistenza e dalla guerra di liberazione. (*Applausi dalla sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, premetto, a nome del mio Gruppo, che daremo il voto favorevole a questo provvedimento. La dichiarazione di voto l'avrei anche evitata, stante l'ora tarda, se il senatore Coco non avesse preso occasione dalla dichiarazione di voto per fare un attacco a fondo ad una tesi che io ho avuto l'onore di sostenere e che è stata garbatamente e con molto acume contraddetta dal Ministro nella sua replica. Ma non posso lasciare senza risposta alcune osservazioni che a mio avviso sono prive di qualsiasi fondamento, così come sono state esposte.

Comprendo che questo disegno di legge è frutto di un compromesso ed anch'io ho cercato di collaborare a questo compromesso, cioè al varo di un provvedimento che avesse caratteristiche tecniche accettabili. Sono d'accordo sull'articolo 1 ed ho fatto un'osservazione sull'articolo 5 che propone un 416-*ter*, riesumando gli atti preparatori di delitti di grave allarme sociale che erano stati seppelliti anni fa, non certo dal codice Rocco, senatore Viviani, ma dal progredire della scienza giuridica, dalla scuola positiva che aveva fatto giustizia di determinate situazioni considerando il reato come riferito alla persona, mettendo quindi l'agente al centro dell'azione antigiuridica e colpevole e non l'astratta previsione legislativa, come aveva ritenuto la scuola classica.

Perchè sono stati superati dal progresso giuridico gli atti preparatori, senatore Coco? Sono stati superati per una semplice ragione Ricordo che quando detti gli esami di procuratore nel 1934 c'era come presidente Borghese che è stato un illustre magistrato della sede milanese, presidente della Corte d'appello. Il tema scritto rifletteva la desistenza operosa e il caso era questo: dietro una siepe con il fucile c'era qualcuno inteso ad uccidere. Ad un certo momento interveniva la desistenza operosa. Si chiedeva ai candidati quali norme penali fossero state violate e se si fosse consumata un'ipotesi criminosa.

Ebbene, ciascuno sostenne la sua tesi. Io sostenni che la desistenza operosa cancellava il reato a meno che il fatto costituisse reato diverso; e il presidente mi disse scherzosamente: ma, vede, in tale fattispecie un pubblico ministero metterebbe in galera anche il fucile! Io lo capisco: era un magistrato e pertanto aveva il suo abito professionale e riteneva fosse violazione del diritto un fatto così eclatante; e così lo ha ritenuto stasera il senatore Coco, che è un magistrato.

Il conato punibile è stato cancellato per una ragione di civiltà giuridica, perchè, onorevoli colleghi, come ho avuto modo di dire e come era anche nella vecchia dottrina della scuola tecnico-giuridica, l'atto comunque, ai fini della punizione, deve esser idoneo, altrimenti non si avrebbe « tentativo » giuridica-

mente imputabile per la mancanza di pericolo corso dal bene tutelato dalla norma, qualunque sia tale bene.

Onorevoli colleghi, quando parliamo di « atto idoneo diretto in modo non equivoco a », configuriamo il tentativo con tutte le conseguenze. Quando accantoniamo l'idoneità del mezzo e dell'atto, poniamo in essere una previsione criminosa per un fatto che di criminoso non ha nulla perchè manca qualsiasi possibilità di accertare e di provare il pericolo di vedere aggredito un bene che una norma in ipotesi tutela.

Ecco la ragione per cui nel nostro diritto penale sono stati cancellati gli atti preparatori, ma è rimasto comunque il tentativo con la desistenza operosa (articolo 56 del codice penale), è rimasto il reato impossibile (secondo comma dell'articolo 49) quando l'atto sia inidoneo. Siamo di fronte ad ipotesi che non è possibile coordinare con l'articolo 5 del provvedimento, che pone l'articolo 416-*ter*.

Siamo di fronte a un dilemma: o l'atto è idoneo, e siamo nel tentativo, o l'atto non è idoneo e l'azione è giuridicamente irrilevante. Onorevoli colleghi, non dimentichiamo che anche l'indizio (ce lo ha insegnato la dottrina, ma soprattutto la giurisprudenza) non è una cosa labile (si pensa che . . .): l'indizio è un fatto certo, legato al delitto, attraverso un rapporto critico, ma è un fatto certo nella sua entità. Pertanto, quando vi riferite ad un indizio che può esser un atto preparatorio, come lo potete legare al delitto attraverso un procedimento critico? È la realtà, è l'azione antigiuridica e colpevole che deve essere punita: non può essere punita una ipotesi che — come ipotesi — ne può proporre altre.

Onorevoli colleghi, vi ripeto a nome del mio Gruppo che daremo voto favorevole perchè siamo di fronte ad un compromesso; però rimangono questi problemi e sono certo, onorevoli colleghi, come dissi nel 1972, e ho avuto ragione, come dissi nel 1975, e ho avuto ragione, che torneremo alle novelle al codice penale e al codice di procedura penale; torneremo alle novelle per modificare degli istituti che sono stati creati e posti in essere per ragioni politiche in un clima emozionale e in momenti di emergenza in cui si ritiene che la fredda norma di legge possa superare l'emergenza o le distonie che sono in atto. Ci ritorneremo, perchè, onorevole Ministro, sono norme che hanno vita breve mentre i codici — torno sul concetto che ho già espresso ieri — hanno vita lunga e debbono avere vita lunga non perchè non seguano il fluire e le esigenze della società, ma perchè sono un complesso di norme meditate, perchè prima di vararli si chiede il parere alle presidenze delle corti di appello, alle università, all'Accademia dei lincei, a tutti coloro che rappresentano nella scienza giuridico-penale autorevoli interpreti e possono illuminare la via da percorrere tranquillamente.

Ecco la ragione, la certezza del diritto; ecco l'esigenza della certezza del diritto; ecco perchè determinati canoni sono stati superati e non possiamo risolvere questioni di emergenza portando alla luce del sole solo l'archeologia giuridico-penale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

FOSCHI, CARBONI, CODAZZI Alessandra, BOMBARDIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Rilevato che gli operatori della formazione professionale, dipendenti dagli enti e dalle associazioni preposti a tale compito, hanno il contratto collettivo di lavoro scaduto dal 30 settembre 1976 e a tutt'oggi non rinnovato;

tenuto conto che, pur nell'avvenuto trasferimento delle competenze alle Regioni in

tema di formazione professionale ed artigiana, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale permane essenzialmente punto di riferimento per assicurare coordinamento ed uniformità a taluni provvedimenti di carattere generale;

constatato che le rivendicazioni della categoria di cui trattasi sono prevalentemente di carattere normativo e non economico, miranti soprattutto alla stabilità di impiego ed alla armonizzazione con altre componenti della scuola, anche al fine — tutt'altro che secondario — di meglio collegare il rapporto scuola-formazione professionale;

a conoscenza che le trattative tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Regioni ed Enti gestori sono di fatto sospese dall'ottobre 1977, ciò che ha determinato comprensibile malessere e profonda insoddisfazione in oltre 12.000 operatori della formazione professionale, i quali si trovano di fronte ad un palleggiamento di responsabilità tra Stato, Regioni ed Enti gestori,

gli interpellanti chiedono di conoscere

la presente, reale situazione, con particolare riguardo alle difficoltà che ritardano la conclusione della delicata vertenza in atto;

quale correlazione esista fra regolamentazione contrattuale per il personale preposto alla formazione professionale e nuova legge-quadro in esame al Parlamento;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo per giungere rapidamente ad una equa normalizzazione del rapporto di lavoro in un settore da cui tanto attendono i giovani, i lavoratori ed il Paese.

(2 - 00187)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento:

all'offensiva del terrore in atto da parte di quella organizzazione criminale che si contraddistingue con il nome di « brigate rosse »;

alle aggressioni cruente che vedono ormai in un allucinante bilancio cieco e sanguinario agenti dell'ordine, giornalisti, industriali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure il Governo intenda prendere, al di fuori delle novelle al codice penale e al codice di procedura penale, per raggiungere gli obiettivi universalmente auspicati di serenità operosa.

(3 - 00930)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Con riferimento al vertice dell'Agenzia internazionale della energia che si apre a Tokio, al di fuori di ogni ampia discussione in Parlamento, gli interroganti chiedono di conoscere la posizione dell'Italia nei confronti dei gravi problemi che investono il consumo del petrolio, la concezione di energie sostitutive, le misure da prendere di fronte ad un probabile rincaro del greggio per denominazione delle quotazioni in un paniere di monete forti, fatto che inciderebbe sulla crescita dell'economia mondiale ed in particolare sulla fragilità delle nostre istituzioni.

(3 - 00931)

FOSCHI, CARBONI, CODAZZI Alessandra. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Premesso che l'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sullo stato giuridico del personale della scuola, prevede rigorose incompatibilità tra il rapporto

d'impiego con lo Stato ed un'articolata serie di attività, in primo luogo quelle commerciali, industriali e professionali;

risaputo che, tuttavia, in forza del penultimo comma del citato articolo 92, « al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio delle libere professioni... »;

constatato che la predetta autorizzazione per la « compatibilità » fra insegnamento nella scuola e libere professioni ha assunto proporzioni pressochè generalizzate, tanto da vanificare, in larga parte, lo spirito e le finalità della menzionata norma di legge sulle incompatibilità;

avendo presente, peraltro, che, mentre si legalizzano la persistenza e l'ampliamento della doppia attività lavorativa, conseguentemente si penalizza chi ha scelto di rimanere in via specifica nell'ambito delle libere professioni e, soprattutto, si preclude l'accesso all'insegnamento nella scuola ad altri laureati e diplomati, specialmente giovani, privi di qualsiasi occupazione,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga opportuno farsi promotore di un riesame della normativa in argomento, allo scopo di restringere l'area delle attività plurime, sempre meno giustificate, nel momento in cui il prioritario impegno delle forze politiche e sociali è teso all'obiettivo della piena occupazione.

(3 - 00932)

FERRALASCO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Nel quadro generale della legge di riconversione industriale, che prevede un consolidamento dell'esistente ed uno sviluppo nel settore dell'informatica e dell'elettronica, nel caso specifico della IME s.p.a. (« Montedison ») di Pomezia, premesso:

che il giorno 14 marzo 1978 presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è stata raggiunta un'intesa di massima per il rilevamento dell'azienda, anche nel quadro di programmi finalizzati dell'elettronica in generale e dell'informatica in particolare;

che tale rilevamento dovrebbe essere definito in una successiva riunione da tenersi entro il 15 aprile corrente anno (giorno in cui scade la CIG);

che, nonostante i continui solleciti inoltrati al Ministero del bilancio e della programmazione economica da parte del consiglio di fabbrica e della camera del lavoro, a tutt'oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta circa la convocazione di detta riunione;

che, nel frattempo, l'azienda sta procedendo a tutte quelle iniziative insite nella volontà di liquidazione (vendita delle scorte e delle materie prime),

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per giungere definitivamente alla realizzazione di quella volontà espressa nell'accordo e per evitare la dispersione di un cospicuo patrimonio tecnologico, funzionale solo ad una logica di subordinazione del nostro Paese alla volontà delle multinazionali che operano nel settore.

(3 - 00933)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Gli accordi per il nuovo contratto triennale dei dipendenti comunali pongono in chiara evidenza il mancato rispetto dell'equa proporzione con il trattamento del segretario comunale, già precedentemente in molti enti violata.

Tale circostanza, oltre a costituire una palese illegittimità per la patente violazione dell'articolo 228 della legge comunale e provinciale, contrasta con i princìpi di equità e di buon andamento della pubblica amministrazione ed impone, anche alla luce di un parere del Consiglio di Stato dell'ottobre 1969, la possibilità di un assegno integrativo in favore dei segretari di quei comuni ove detta inversione perequativa si verifica.

Si chiede di conoscere su tale problematica il parere del Governo.

(3 - 00934)

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Si premette che l'Ispettorato compartimentale delle tasse di Torino, con circolare n. 30 del 19 luglio 1976, ha disposto, a parere dell'interrogante con assoluta logicità, che — date le particolari caratteristiche dell'IVA, che pone a carico del contribuente una molteplicità di obblighi formali, oltre che sostanziali, con possibilità di frequenti reiterazioni della stessa violazione — non si procedesse ad un'applicazione indiscriminata del principio del cumulo delle sanzioni secondo il quale ad ogni singola violazione si applica la relativa sanzione. Analogo atteggiamento ha assunto, con circolare n. 8 del 31 marzo 1978, l'Ispettorato compartimentale di Milano.

L'interrogante chiede di sapere, dato che in altre circoscrizioni si opera diversamente, se il Ministero non ritenga opportuno ed urgente emanare una sua circolare di valore generale che ristabilisca il principio della unicità di trattamento del contribuente, naturalmente nel senso logico adottato dai compartimenti di Milano e di Torino.

(3 - 00935)

FERRALASCO, SIGNORI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che nella giornata di giovedì 6 aprile 1978 il pilota comandante di un aeromobile dell'ATI, in servizio da Cagliari a Roma (pare certo Santoro), si è rifiutato di partire finchè non fosse discesa dall'aereo stesso una passeggera che avrebbe usato un epiteto poco urbano nei confronti dell'equipaggio, impegnato in uno sciopero bianco che aveva ritardato già di due ore circa la partenza;

che con il suo comportamento il pilota si è reso responsabile di un ulteriore ritardo, con grave disagio e danno dei passeggeri, per cui è stato denunciato alla Magistratura dall'onorevole Baghino, assessore ai trasporti della Regione sarda, con l'ipotesi dei reati di abuso di ufficio, interruzione di pubblico servizio e violenza privata,

si chiede se il Ministro sia intervenuto o intenda intervenire presso la società ATI, concessionaria di pubblico servizio, per sapere:

1) quale provvedimento disciplinare si intenda prendere nei confronti del sullodato pilota, che ha ritenuto così inopportunamente di replicare al giudizio inurbanamente espresso dalla passeggera, rendendo in tal modo un pessimo servizio alla causa della sua categoria;

2) se non si ritenga pericoloso per la sicurezza dei passeggeri mantenere in servizio in un posto di tale responsabilità un individuo che ha dimostrato di essere assolutamente privo del più elementare senso delle proporzioni, di padronanza dei propri nervi e di educazione civica.

(3 - 00936)

ABBADESSA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la stampa quotidiana, in occasione del rinvenimento del secondo scritto delle « brigate rosse » in varie città d'Italia (e relativo al processo « proletario » contro l'onorevole Moro), ha dato notizia che il procuratore capo della Procura della Repubblica di Roma, dottor De Matteo, ha invano cercato nella città il sostituto procuratore, dottor Infelisi, preposto alle indagini sul tragico episodio, che invece si sarebbe allontanato da Roma, senza preavviso, e si sarebbe recato in Calabria per fatti personali;

che, anche valutando il fatto che è all'Ufficio procura e non al singolo sostituto, pur prepostovi, che fa capo la direzione globale delle indagini, apparrebbero evidenti la superficialità e l'insensibilità del dottor Infelisi, specie in rapporto alla crudeltà del fatto che tanto allarme e dolore ha suscitato nel Paese,

l'interrogante chiede di sapere, qualora la notizia apparsa su alcuni quotidiani risponda al vero, se il Ministro non ritenga di promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti del dottor Infelisi.

(3 - 00937)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (*Già* 3 - 00264)

(4 - 01805)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (*Già* 3 - 00267)

(4 - 01806)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (*Già* 3 - 00313)

(4 - 01807)

MURMURA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — (*Già* 3 - 00483)

(4 - 01808)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — (*Già* 3 - 00484)

(4 - 01809)

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (*Già* 3 - 00601)

(4 - 01810)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — (*Già* 3 - 00641)

(4 - 01811)

MURMURA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — (*Già* 3 - 00780)

(4 - 01812)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — (*Già* 3 - 00781)

(4 - 01813)

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (*Già* 3 - 00850)

(4 - 01814)

D'AMICO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premessa l'esigenza:

di esternare il profondo senso di personale disgusto e raccapriccio provato — da adulto — alla vista dello spettacolo offertogli dalla proiezione del film intitolato « Interno di un convento », in questi giorni in programma nella sala del cinema « Capranica » di Roma, spettacolo ricercato nel proposito di verificare la misura della sua temuta nefandezza;

di rilevare, oltre l'assurdità dei contenuti di detto film — certamente non perseguibili nelle fantasie malate che li hanno posti in essere — i propositi chiaramente dissacratori che lo ispirano nell'allucinante sforzo di coinvolgere immagini sacre in processi di maturazione psicologica della perversità degli istinti rivelati in taluni soggetti e nelle scene di accoppiamenti carnali più che bestiali che ne seguono e di cui si fa largo sfoggio, apparendo vieppiù deplorevoli per il particolare ambiente in cui sono presentati;

di ritenere diritto-dovere di ognuno (e per quanto lo riguarda non può esimersi dal farne uso per non tradire la propria coscienza) la pubblica dichiarazione di protesta per manifestazioni di degrado del tipo di cui è espressione il film citato, che, oltretutto, offende i sentimenti religiosi dei cattolici mostrando trasformati in postriboli luoghi ed istituzioni ad essi profondamente e motivatamente cari,

l'interrogante chiede di conoscere in dettaglio la vicenda del film sopra nominato, la libera circolazione del quale egli non vorrebbe che possa stare a significare inefficienza, acquiescenza, connivenza degli organi dello Stato che hanno la responsabilità della tutela, oltre che dei predetti rispettabili sentimenti, del comune senso morale, la ricchezza del cui patrimonio è essenziale in ogni e per ogni civile convivenza e la cui perdita — non è male ricordarlo — porta allo sfascio che si concretizza nell'emergenza drammaticamente in atto nel Paese, la quale è risaputamente di carattere non solo economico, ma anche politico e sociale e quindi fondamentalmente morale.

In particolare, si attende di conoscere se esso film abbia beneficiato, ed in che misura, delle sovvenzioni dello Stato, in uno con i pareri sullo stesso espressi dai rappresentanti del Ministero negli organismi preposti

all'esame della produzione cinematografica per l'ammissione alla pubblica visione.

(4 - 01815)

POLLASTRELLI, MODICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.* — Premesso:

che gli articoli 8 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, autorizzano le Camere di commercio, quanto gli UPICA (Uffici provinciali industria, commercio, artigianato), ad avvalersi reciprocamente dell'opera del rispettivo personale;

che, per effetto dei citati articoli 8 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944, il funzionario statale UPICA ragionier Zaccani Guido, è stato chiamato, fin dal novembre 1969, a svolgere normalmente, presso la Camera di commercio di Viterbo e con servizio a carattere non temporaneo, funzioni amministrative successivamente trasferite alle Regioni in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e particolarmente quelle inerenti al settore dell'artigianato in qualità di segretario addetto alla locale Commissione provinciale per l'artigianato;

che il ragionier Zaccani ha inoltrato, in data 23 settembre 1977, domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere messo a disposizione della Regione Lazio, in base all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

che il Ministero ha fatto sapere per le vie brevi agli interroganti che il « passaggio » non potrebbe effettuarsi sino a quando la Presidenza del Consiglio dei ministri non farà conoscere il proprio parere su uno specifico quesito ad essa rivolto con lettera prot. 521658 del 30 settembre 1977;

che, sempre per le vie brevi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fatto sapere di non poter fornire risposta al detto quesito in quanto la suddetta nota ministeriale non svolge il preteso quesito;

che, per quanto è stato possibile accertare, la nota ministeriale accenna, invero, alla questione del personale UPICA eventualmente addetto alle CPA: riferisce che tale personale non può considerarsi « in servizio » alle stesse CPA e che nei suoi confronti non è applicabile il primo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, ma conclude riconoscendo che il Ministero « è interessato agli adempimenti per l'applicazione dei commi secondo e successivi dello stesso articolo 112 »;

considerato che nella nota ministeriale viene addirittura assicurata implicitamente la osservanza di un adempimento in cui deve farsi rientrare il caso del ragionier Zaccani, in quanto il « passaggio » di quest'ultimo può legalmente effettuarsi in base ai commi terzo e quarto dell'articolo 112, con il normale contingente di personale del Ministero da mettere a disposizione delle Regioni;

poichè il ragionier Zaccani non è stato incluso dal Ministero nel detto contingente di personale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

la motivazione giuridica in base alla quale il ragionier Zaccani non è stato messo a disposizione della Regione Lazio, in applicazione del terzo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977, relativamente al personale appartenente ad Uffici (come gli UPICA) non trasferiti alle Regioni, ma che svolge funzioni amministrative trasferite;

se non si ritenga di dover immediatamente provvedere nel pieno rispetto della legge.

(4 - 01816)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — I gravi, costanti ritardi dei treni lungo le linee Reggio Calabria-Roma e ritorno impongono una valutazione serena e responsabile onde provvedere, ove ciò sia determinato da obiettive esigenze di traffico, alla modifica degli orari.

(4 - 01817)

MEZZAPESA, BORGHI, D'AMICO, BOGGIO, TRIFOGLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se corrisponda a verità la notizia, riportata dalla stampa, di quanto verificatosi nel liceo statale « A. Caro » di Fermo, dove un insegnante, tale Oddo Mantovani, avrebbe assegnato ai suoi alunni di quarta ginnasiale la seguente traccia per lo svolgimento di un tema d'italiano: « Col passare dei giorni l'interesse che aumenta intorno al caso Moro ha fatto dimenticare le altre vittime della vicenda, gli uomini della scorta, insomma; per colpa di un uomo che rappresenta una classe politica che merita di essere processata, cinque uomini sono stati massacrati senza processo »;

quali provvedimenti, nel caso la notizia risponda a verità, si intendano prendere nei confronti del predetto docente, nel cui atteggiamento — peraltro contestato dalla maggior parte degli alunni, che si sono rifiutati di svolgere il tema — non è difficile riscontrare il reato di diffamazione.

(4 - 01818)

TANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri* — Premesso che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge n. 43 del 1978, a favore dei comuni e delle province sono previsti pagamenti, in via anticipata, in quote bimestrali, delle entrate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638;

ritenuta la necessità di evitare complesse procedure per la compensazione amministrativa dei debiti dei predetti enti per rate di mutui e per importi di ruoli non pagati nei termini stabiliti, procedure che determinano notevole ritardo nell'afflusso di dette entrate alle casse degli enti, con grave pregiudizio dell'equilibrio della gestione,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di disporre in ordine a quanto segue:

a) accredito diretto con libero corso, sul conto corrente di tesoreria dei comuni e delle province, delle entrate di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge n. 43 del 1978, al netto delle rate di mutui garantite dalle entrate stesse;

b) obbligo dei tesorieri degli enti predetti di accantonare, ad avvenuta riscossione delle entrate di cui al punto *a*) per ogni bimestralità, gli importi necessari per il versamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei ruoli vari in carico;

c) obbligo dell'Intendenza di finanza di trasmettere ai tesorieri, tramite gli enti predetti, i prospetti dei versamenti rateali da effettuare (versamenti per i quali, se non effettuati, col sistema attuale viene compiuta la compensazione amministrativa).

(4 - 01819)

PELUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se e quando si intenda ripristinare il posto di presidente del Circolo della Corte d'assise di Cosenza, provvedimento di recente richiesto con ampie motivazioni dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di quella città, soprattutto in relazione all'impegno governativo di voler dare efficienza all'attività giudiziaria penale, nel quadro di un nuovo assetto delle Corti d'assise.

(4 - 01820)

PELUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se e quale intervento abbia compiuto o intenda compiere perchè siano finalmente assegnati i locali necessari per l'istituendo Centro di servizio sociale presso il Tribunale civile e penale di Cosenza, sulla base di quanto richiesto da quel magistrato di sorveglianza, tenuto conto, peraltro, della disponibilità di vani non occupati nel nuovo Palazzo di giustizia della città medesima e della presenza di 4 assistenti sociali dipendenti dal Ministero.

(4 - 01821)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 00106 del senatore Pinto sarà svolta presso la 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

n. 3 - 00266 del senatore Murmura, al Ministro degli affari esteri.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 14 aprile 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 14 aprile, alle ore 10, in un'unica seduta pubblica — anzichè alle ore 10 e 17 come previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea — con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche allo Statuto della Regione Piemonte (972).

2. Adeguamento dell'ordinamento interno alla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (952).

II. Autorizzazioni a procedere in giudizio (*elenco allegato*).

Autorizzazioni a procedere all'ordine del giorno:

1. contro il senatore La Valle, per concorso nel reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 110, 595 — capoversi primo e secondo — del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 49).

2. contro il senatore Barbaro, per concorso nel reato di omicidio colposo (articolo 589 del Codice penale) (*Doc.* IV, n. 50).

La seduta è tolta (*ore 21,30*).

Dott PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari